



la tua casa



UnipolSai

CASA

Contratto di Assicurazione Multirischi dell'Abitazione.
Modello 7261 – Ed. 01.03.2014

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE

- a) Nota Informativa comprensiva del glossario
- b) Condizioni di assicurazione
- c) Informativa privacy

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Divisione **Unipol**

Unipol
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45- 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

UnipolSai CASA

Ed. 01.03.2014

1

NOTA INFORMATIVA

PAGINA

A • INFORMAZIONE SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	2 di 15
1 - Informazioni generali	2 di 15
2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa	2 di 15
B • INFORMAZIONE SUL CONTRATTO	2 di 15
3 - Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni	3 di 15
4 - Periodi di carenza contrattuale	6 di 15
5 - Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio	6 di 15
6 - Aggravamento o diminuzione del rischio	6 di 15
7 - Premi	6 di 15
8 - Rivalse	7 di 15
9 - Diritto di recesso	7 di 15
10 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto	7 di 15
11 - Legislazione applicabile	7 di 15
12 - Regime fiscale	7 di 15
C. • INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI	7 di 15
13 - Sinistri - Liquidazione dell'Indennizzo	7 di 15
14 - Reclami	8 di 15
15 - Perizia contrattuale e arbitrato	9 di 15
GLOSSARIO	10 di 15

2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

PAGINA

A • NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	2 di 91
B • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	5 di 91
C • NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI	17 di 91
3 - Sezione Incendio	17 di 91
4 - Sezione Rischio Terremoto	35 di 91
5 - Sezione Furto e rapina	39 di 91
6 - Sezione Responsabilità civile	51 di 91
7 - Sezione Salvabenessere	67 di 91
8 - Sezione Tutela Legale	70 di 91
9 - Sezione Assistenza	82 di 91
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	87 di 91

3

INFORMATIVA PRIVACY

PAGINA

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti	2 di 3
--	--------

1

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa relativa al contratto di assicurazione Multirischi dell'Abitazione "UnipolSai CASA" (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)

Gentile Cliente,

siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.

Per maggiore chiarezza, precisiamo che:

- **la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS;**
- **il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "**Avvertenze**" sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni sull'impresa di assicurazione contenute nella presente Nota Informativa si rinvia al link: http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.

Per ogni chiarimento, il Suo agente/intermediario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.

La Nota informativa si articola in tre sezioni:

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi presso l'IVASS al n. 046.
- b) Sede Legale in via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna (Italia).
- c) Recapito telefonico: 051.5077111, Telefax: 051.375349, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elettronica: info-danni@unipolsai.it.
- d) E' autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

In base all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2012, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 1.627.332.680,00 con capitale sociale pari ad € 1.194.572.974,00 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 432.759.706,00. L'indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 133,3%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.

Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, è prorogato per un ulteriore anno e così successivamente. Si rinvia all'Articolo 1.10 "Proroga del contratto e periodo di assicurazione" delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio.

Se è pattuita la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta. Si rinvia all'articolo 1.14 "Pattuizione della non rinnovabilità del contratto" delle Norme che regolano il contratto in generale.

La copertura prevista alla Sezione Rischio Terremoto ha durata contrattuale annuale senza tacito rinnovo, con facoltà delle Parti di concordare di rinnovarla per un altro anno. Si rinvia all'Articolo 1.10.1 "Proroga del contratto e periodo di assicurazione relativamente alla Sezione Rischio Terremoto" delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni

Le coperture offerte dal contratto, con le modalità, i limiti e le esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione e differenziate in base alla formula ("Chiave") prescelta dal Contraente, sono le seguenti:

a) **SEZIONE INCENDIO:** la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da incendio; azione meccanica del fulmine; esplosione o scoppio e implosione; sviluppo di fumi, gas vapori provocati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio di beni anche non assicurati posti nell'ambito di 50 metri dalle cose assicurate; nonché da tutti gli altri eventi indicati agli Articoli 3.1 "Garanzia Base" e seguenti della Sezione Incendio (Chiave Argento, Chiave Oro e Chiave Platino), **nelle Garanzie Supplementari (Opzionali) espressamente richiamabili e nelle Condizioni Specifiche espressamente richiamate nella Scheda di polizza** delle Norme che regolano le singole Sezioni, ai quali

si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

b) **SEZIONE RISCHIO TERREMOTO:** la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di terremoto, che prevede un risarcimento dei danni da esso causati; indicati agli Articoli 4.1 e seguenti della Sezione Rischio Terremoto delle Norme che regolano le singole Sezioni, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Non è consentita la sottoscrizione della Sezione Rischio Terremoto, in assenza dell'attivazione della Sezione Incendio che dovrà comprendere obbligatoriamente la partita Abitazione. Non è consentita l'attivazione della Sezione Rischio Terremoto in presenza della sola partita Contenuto presente nella Sezione Incendio.

c) **SEZIONE FURTO E RAPINA:** la Società indennizza i danni materiali e diretti, dovuti alla perdita del contenuto, esclusi i preziosi e valori, salvo che non sia diversamente pattuito, anche se di proprietà di terzi, causati da furto all'interno dell'abitazione assicurata, furto commesso senza introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, rapina/estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, nonché da tutti gli altri eventi indicati agli articoli 5.1 "Garanzia Base" e seguenti della Sezione Furto e rapina (Chiave Oro e Chiave Platino) delle Norme che regolano le singole Sezioni, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

d) **SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI:** la Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati (intesi per tali il Contraente ed il coniuge convivente, i componenti del suo nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia e il Convivente more uxorio del Contraente individuato nella Scheda di polizza) di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verifica-

tosì nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, diversificati a seconda della garanzia scelta dal Contraente ed espressamente richiamata nella Scheda di polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

Si rinvia agli articoli 6.1 e seguenti della Sezione Responsabilità civile verso terzi (Chiave Argento, Chiave Oro e Chiave Platino) delle Norme che regolano le singole Sezioni per gli aspetti di dettaglio.

e) **SEZIONE SALVABENESSERE:** A seconda dello stato lavorativo del Contraente al momento del sinistro, la Società eroga l'indennità forfettaria annua indicata nella Scheda di polizza per le seguenti garanzie:

1) Copertura assicurativa infortuni e malattia in caso di inabilità temporanea e totale al lavoro (ITT) solo per i Contraenti che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi;

2) Copertura assicurativa perdite pecuniarie in caso di perdita d'impiego a seguito di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" (PI) solo per i Contraenti che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova;

3) Copertura assicurativa infortuni e malattia in caso di Ricovero Ospedaliero (RO) solo per i Contraenti che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Pubblici o Non Lavoratori.

Si rinvia agli articoli 7.1 "Garanzia Base" e seguenti della Sezione Salvabenessere delle Norme che regolano le singole Sezioni per gli aspetti di dettaglio.

f) **SEZIONE TUTELA LEGALE:** la Società si obbliga a tenere a proprio carico, nei limiti della somma indicata nella Scheda di polizza, l'onere delle spese per l'assistenza stragiudiziale e giudiziale, sia in sede civile che penale (limitatamente a fattispecie relative a delitti colposi o contravvenzioni) che si

rendano necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato in conseguenza di un fatto inerente i rischi garantiti per i quali sia stato pagato il relativo premio. Optando per la Chiave Argento la garanzia, valida per tutto il nucleo familiare, si attiva in conseguenza di fatti riguardanti la **Vita privata**. Optando per la Chiave Oro la garanzia viene estesa a fatti riguardanti il proprio **Patrimonio**. Optando per la Chiave Platino, la garanzia viene ulteriormente estesa al diritto di famiglia, relativamente ad istanze di **Separazione e Divorzio**.

Si rinvia agli articoli 8.1 "Garanzia Base" e seguenti della sezione Tutela Legale (Chiave Argento, Chiave Oro e Chiave Platino) delle Norme che regolano le singole Sezioni per gli aspetti di dettaglio.

g) **SEZIONE ASSISTENZA:** la Società presta la garanzia Assistenza nelle due forme di "Assistenza Abitazione" e "Assistenza alla Persona". Con l'Assistenza Abitazione, prestata per le dimore del Contraente identificate in polizza, la Società si obbliga a mettere a disposizione dell'Assicurato un aiuto nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito di uno degli eventi indicati nel contratto e provvede al reperimento telefonico di un artigiano. La società inoltre con l'Assistenza alla Persona, prestata a favore del Contraente e dei suoi familiari (risultanti dallo stato di famiglia) mette a disposizione un pacchetto di servizi di assistenza sanitaria alla persona, dall'invio di un medico al domicilio, al trasferimento sanitario.

Si rinvia agli articoli 9.1 "Garanzia Base" e seguenti della Sezione Assistenza delle Norme che regolano le singole Sezioni per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli delle Norme che regolano le singole Sezioni: 3.2 **Sezione**

Incendio (Chiave Argento, Chiave Oro e Chiave Platino), 4.3 **Sezione Rischio Terremoto**, 5.2 **Sezione Furto e Rapina** (Chiave Oro e Chiave Platino), 6.1.3 **Sezione Responsabilità civile** (per Chiave Argento), 6.1.4 (per Chiave Oro e Chiave Platino), 7.3 **Sezione Salvabenessere**. 8.3 **Sezione Tutela Legale** (Chiave Argento, Chiave Oro e Chiave Platino), 9.2 **Sezione Assistenza**. Con riguardo alle sospensioni di garanzia si rinvia all'art. 1.3 "Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie" delle Norme che regolano il contratto in generale. Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Norme che regolano le singole Sezioni per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Norme che regolano le singole Sezioni e/o alla Scheda di polizza.

Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento della franchigia:

1° esempio

Somma assicurata € 10.000,00
Danno indennizzabile € 1.500,00
Franchigia € 250,00
Indennizzo € 1.500,00 - 250,00 = € 1.250,00

2° esempio

Somma assicurata € 10.000,00
Danno indennizzabile € 200,00
Franchigia € 250,00
Nessun Indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.

Meccanismo di funzionamento dello scoperto:

1° esempio

Somma assicurata € 50.000,00
Danno indennizzabile € 10.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Indennizzo € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00

2° esempio

Somma assicurata € 50.000,00
Danno indennizzabile € 3.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Indennizzo € 3.000,00 - 500,00 = € 2.500,00
(perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).

Meccanismo di funzionamento del massimale:

Somma assicurata € 50.000,00
Danno indennizzabile € 60.000,00
Indennizzo € 50.000,00.

Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assicurate; se la somma assicurata risulta inferiore l'indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. L'indennizzo è pari all'ammontare del danno moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore delle cose assicurate.

Indennizzo = ammontare del danno x (somma assicurata / valore delle cose assicurate).

Esempio relativo alla garanzia incendio:
Somma assicurata per il contenuto:
€ 100.000,00

Valore del contenuto: € 150.000,00
Danno indennizzabile: € 90.000,00
Indennizzo:
 $€ 90.000,00 \times (\frac{€ 100.000,00}{€ 150.000,00}) = € 60.000,00$

Si rimanda agli articoli 2.11 "Criterio di valutazione del danno" e 2.12 "Deroga alla proporzionale" delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: possono aderire alla copertura Salvabenessere i clienti che abbiano un'età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 anni al momento della stipula e/o rinnovo. Il verificarsi in corso d'anno assicurativo del compimento del 70° anno di età comporta la cessazione delle coperture assicurative alla scadenza annuale immediatamente successiva. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'art. 7.1 "Garanzia Base - Oggetto dell'assicurazione" delle Norme che regolano le singole Sezioni.

4. Periodi di carenza contrattuale

Avvertenza: la Garanzia "Salvabenessere" è prestata, limitatamente alla prima annualità assicurativa, con i seguenti termini di carenza:

- Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di inabilità Temporanea e Totale al Lavoro (ITT): 45 giorni, in caso di sinistro derivante da malattia;
- Copertura Assicurativa perdite pecuniarie in caso di Perdita d'impiego (PI): 90 giorni;
- Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di Ricovero Ospedaliero (RO): 45 giorni, in caso di sinistro derivante da malattia.

Si rinvia all'art. 7.1 "Garanzia Base - Oggetto dell'assicurazione" per gli aspetti di dettaglio. La garanzia Tutela Legale è prestata con i termini di carenza contrattuale previsti nell'articolo 8.4 "Decorrenza della garanzia", a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenza: le eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'Articolo 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: per la Sezione Salvabenessere non è richiesta la compilazione di alcun questionario sanitario. La copertura assicurativa è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute da parte del Contraente.

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli Articoli 1.5 "Aggravamento del rischio" e 1.6 "Diminuzione del rischio" delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito si illustrano in forma esemplifica-

tiva due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.

1° esempio per la garanzia incendio

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l'Abitazione assicurata è stata costruita con materiali incombustibili per almeno il 75% delle superfici. A seguito dell'ampliamento dei locali vengono costruite strutture portanti verticali con materiali combustibili, riducendo la percentuale sopra indicata, per cui sarebbe dovuto un premio maggiore. Se il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione all'aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento.

2° esempio per la garanzia furto

Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che i locali contenenti le cose assicurate non sono protetti da impianto di allarme antifurto. In seguito però il Contraente decide di installare un impianto antifurto e lo comunica alla Società.

Nel caso in cui l'impianto installato sia dotato dei requisiti previsti dal contratto, la Società procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione, ad una riduzione del premio data l'avvenuta diminuzione del rischio.

7. Premi

Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.

La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali anticipate, che comporterà oneri aggiuntivi pari al 3% del premio della singola rata.

Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli delle Norme che regolano il contratto in generale: 1.3 "Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie" e 1.4 "Frazionamento del premio"

Avvertenza: la Società o l'intermediario assi-

curativo possono applicare sconti sul premio delle garanzie Incendio, Furto e Responsabilità civile quando l'Assicurato acquisti almeno due garanzie.

8. Rivalse

Il contratto assicurativo prevede la rinuncia, da parte della Società (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga previsto all'art. 1916 del Codice Civile verso parenti od affini dell'Assicurato, i suoi ospiti ed i collaboratori domestici, purché l'Assicurato non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

Si rinvia all'articolo 2.13 "Rinuncia alla rivalsa" delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri per gli aspetti di dettaglio.

9. Diritto di recesso

Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti può recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra parte, spedita almeno 30 giorni prima rispetto alla data di efficacia del recesso. Si rinvia all'articolo 1.8 "Recesso in caso di sinistro" delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio.

Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Società e il Contraente avranno comunque facoltà di recedere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza (articolo 1.10 "Proroga del contratto e periodo di assicurazione" delle Norme che regolano il contratto in generale).

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile).

Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione

(articolo 2952, comma 3, del Codice civile). Per l'assicurazione di Tutela Legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.

Avvertenza: alcune specifiche garanzie sono soggette a termini di decadenza. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione: 2.8 - Esagerazione dolosa del danno, 2.31 - Come ottenere le prestazioni di Assistenza e 2.35 - Gestione del sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri; 5.6.6 e 5.6.1 - Impianto Fotovoltaico - Pannelli - (Chiave Oro e Chiave Platino) della Sezione Furto e Rapina, 6.2.3 - Operatività delle garanzie (Chiave Argento) e 6.2.2 - Operatività delle garanzie (per Chiave Oro e Chiave Platino) della Sezione Responsabilità civile e 9.4 - Validità Territoriale della Sezione Assistenza.

11. Legislazione applicabile

Al contratto sarà applicata la legge italiana.

12. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- a) incendio, furto, responsabilità civile, rischio terremoto: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antirackett);
- b) Salvabenessere:
 - perdite pecuniarie: 21,25%
 - infortuni: 2,50%
 - malattia: 2,50%;
- c) tutela legale: 21,25%;
- d) assistenza: 10%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società

la data, ora, luogo dell'evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l'importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail, in caso di sinistro grave.

Si rinvia agli Artt. 2.1 e 2.17 "Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell'Assicurato" e "Criterio di valutazione del danno" delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla sezione Tutela Legale è affidata ad **ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia** con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio 59 - 37135 Verona (Italia) in seguito denominata ARAG. In caso di sinistro il fatto deve essere denunciato immediatamente per iscritto all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza, alla Società o ad ARAG. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, agli articoli 2.32 "Denuncia del sinistro" e seguenti delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri, sezione Tutela Legale, "Cosa fare in caso di sinistro".

Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla sezione Assistenza è affidata a IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza I. Montanelli, 20 - 20099 Sesto San Giovanni.

In caso di necessità, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa di IMA Italia Assistance S.p.A. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all'articolo 2.31 "Come ottenere le prestazioni di assistenza" della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

14. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami Assistenza Clienti** - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)

Fax: 02.5181.5353 - Indirizzo di Posta Elettronica: reclami@unipolsai.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.421331.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sui siti internet della Società www.unipolsai.com - www.unipolsai.it. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazio-

nali.

Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente prevista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.

15. Perizia contrattuale e arbitrato

Il contratto prevede che, per le garanzie "In-

condio" e "Furto/Rapina", la Società e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti. Per la garanzia "Tutela Legale" è invece previsto che in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi la decisione possa essere demandata ad un Arbitro.

Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

• **Abitazione:** complesso delle opere edili identificato nel contratto, costituente l'intero fabbricato unifamiliare od una unità immobiliare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale privato inter-comunicante, escluso solo il valore dell'area. Il tutto di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso.

Sono compresi:

- fissi ed infissi;
- opere di fondazione od interrate;
- dipendenze e/o pertinenze;
- recinzioni, cancelli anche elettrici, cisterne/serbatoi per stoccaggio combustibili al servizio dell'abitazione, muri di cinta, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, strade private, cortili. Sono comunque esclusi gli alberi;
- tinteggiature, tappezzeria, moquettes, parquets, tende frangisole esterne purché installate su strutture fisse;
- antenne televisive, anche paraboliche radiotelevisive;
- statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico;
- ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, pannelli solari termici, pannelli fotovoltaici, impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa;
- parti in comune con condomini, pro-quota.

La definizione di Abitazione non vale per la Sezione Rischio Terremoto.

- **Affine:** parente del coniuge.
- **Animali domestici:** esseri viventi che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono

dall'uomo per l'alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest'ultimo per lavoro o alimentazione.

- **Anno:** periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
- **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; per la Sezione Salvabenessere è il medesimo Contraente.
- **Assicurazione:** contratto di assicurazione.
- **Assistenza stragiudiziale:** attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
- **Atti di terrorismo:** azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
- **Attività sportiva professionistica (per la Sezione Salvabenessere):** attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atletici, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.
- **Beneficiario (per la Sezione Salvabenessere):** è il medesimo Contraente.
- **Carenza (per la Sezione Salvabenessere):** è il periodo di tempo, riferibile alla sola prima annualità assicurativa ed immediatamente successivo alla data di decorrenza dell'assicurazione, durante il quale le coperture assicurative non sono operanti.
- **Caso assicurativo (per la Sezione TUTELA LEGALE):** sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista la copertura assicurativa.
- **Cassaforte:** mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:
 - pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi condotti

- ti con azione termica o con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
- movimento di chiusura a chiave e/o combinazione;
 - peso non inferiore a 200 kg. o idoneo dispositivo di ancoraggio nel solaio o nel muro nel quale è incassata in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del solaio o del muro stesso.
 - **Combinazione di assicurazione:** è il tipo di copertura prescelto dal Contraente che risulta dalla Scheda di polizza.
 - **Combustibile:** nafta, gasolio, kerosene, gas metano, gpl, ad uso degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del fabbricato.
 - **Consumatore:** la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, così come definito dall'art. 3 D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e successive modificazioni.
 - **Contenuto:** tutto quanto contenuto nell'abitazione destinato ad uso personale e domestico e/o nell'annesso studio/ufficio professionale. Sono comprese migliorie, anche a qualsiasi impianto, apportate dal locatario all'abitazione. Sono esclusi roulotte, veicoli in genere a motore e parte degli stessi fatta eccezione per: biciclette e ciclomotori, natanti e relativi motori fuoribordo fino a 40 cavalli, attrezzature per giardinaggio e giochi per bambini.
 - **Contraente:** soggetto che stipula l'assicurazione.
 - **Cose:** oggetti materiali e, limitatamente alla Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi, gli animali.
 - **Danni indiretti:** danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.
 - **Danni materiali e diretti:** danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
 - **Danno di natura contrattuale:** inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
 - **Danno di natura extracontrattuale:** danno ingiusto conseguente a fatto illecito.
 - **Delitto colposo:** è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
 - **Delitto doloso:** qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
 - **Dimora abituale:** abitazione dell'Assicurato ove lo stesso risiede per la maggior parte dell'anno.
 - **Dimora non abituale:** abitazione saltuaria dell'Assicurato ove lo stesso non risiede o non risiede abitualmente.
 - **Dimora non isolata (appartamento):** appartamento ovvero i locali, fra loro comunicanti, facenti parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.
 - **Dimora semi isolata (casa/villa a schiera):** casa a schiera ovvero i locali, fra loro comunicanti, costituenti un fabbricato monofamiliare unito o aderente ad altri fabbricati, ciascuno con proprio accesso dall'esterno; sono parificati alle case a schiera gli appartamenti facenti parte di un unico fabbricato, destinato ad abitazioni ciascuno con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.
 - **Dimora isolata (casa/villa singola):** casa - villa ovvero i locali fra loro comunicanti costituenti un fabbricato unifamiliare separato da altri fabbricati.
 - **Dipendenze e/o pertinenze:** locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato (esempio: box, cantine, soffitte, centrale termica)
 - **Effetti personali:** vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, apparecchi audiovisivi, telefoni, personal computers e videogiochi.
 - **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
 - **Fabbricato:** vedi Abitazione.

- **Familiari:** persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato, il suo coniuge purché non separato legalmente, nonché il convivente more uxorio sempreché identificato nel contratto.
- **Fascicolo Informativo:** l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.
- **Fatto illecito:** inosservanza di una norma giuridica posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
- **Fissi ed infissi:** manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione del fabbricato ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
- **Fondo agricolo:** superficie destinata alla coltivazione di prodotti agricoli, alla silvicoltura o all'allevamento di animali.
- **Franchigia:** importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in cifra che viene detratta dall'importo del danno indennizzabile.
- **Frana:** rapido spostamento di una massa di roccia o di terra il cui centro di gravità si muove verso il basso e verso l'esterno.
- **Furto con destrezza:** furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.
- **Furto:** sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
- **Implosione:** repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
- **Inabilità Temporanea Totale al Lavoro (ITT) - (per la Sezione Salvabenessere):** la perdita temporanea e in misura totale, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità del Contraente ad attendere alla propria professione o mestiere.
- **Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
- **Indennizzo/Risarcimento:** somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
- **Indennizzo, Prestazione (per la Sezione Salvabenessere):** importo liquidabile dalla Società in base alle condizioni di assicurazione.
- **Infortunio (per la Sezione Salvabenessere):** evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
- **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
- **Lavoratore Autonomo (per la Sezione Salvabenessere):** la persona fisica che eserciti un'attività lavorativa regolare e che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente o da pensione.
- **Lavoratore Dipendente Privato (per la Sezione Salvabenessere):** la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e che abbia superato il periodo di prova.
- **Lavoratore Dipendente Pubblico (per la Sezione Salvabenessere):** la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministrazioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche

- amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300 e successive modifiche e integrazioni. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato così come da L. 70/1975 e successive modifiche e integrazioni.
- **Locali:** vedi Abitazione.
 - **Malattia (per la Sezione Salvabenessere):** alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
 - **Massimale:** somma fino alla cui concorrenza la Società presta le garanzie.
 - **Materiali incombustibili:** prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
 - **Non Lavoratore (per la Sezione Salvabenessere):** la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. Sono altresì considerati Non Lavoratori, i pensionati, le casalinghe e gli studenti.
 - **Oggetti d'arte:** oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, arazzi, statue, decorazioni, affreschi, oggetti d'antiquariato.
 - **Pannelli/impianti fotovoltaici:** sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l'effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchiature di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori, tutti purché fissi e stabilmente installati. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte e dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme CEI vigenti e testati alla grandine.
 - **Pannelli solari termici:** impianti per la produzione di acqua calda costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio; il serbatoio di accumulo dell'acqua calda; e i collegamenti idraulici ed elettrici.
 - **Partita:** insieme di cose, beni o eventi garantiti, assicurati con un'unica somma.
 - **Perdita d'Impiego (PI) - (per la Sezione Salvabenessere):** la perdita del lavoro a seguito di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo".
 - **Periodo assicurativo - Annualità assicurativa:** in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa.
In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
 - **Polizza:** documento che prova l'assicurazione.
 - **Premio:** somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.
 - **Preziosi:** gioielli, oggetti d'oro o platino, pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature, raccolte e collezioni.
 - **Primo Rischio Assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della somma assicurata senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
 - **Procedimento penale:** inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
 - **Raccolte e collezioni:** raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, "curiosi" il cui valore unitario è influenzato dall'appartenenza alla raccolta.

- **Rapina/estorsione:** impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.
- **Reato:** violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
- **Reato colposo:** quello così definito dalla legge penale, commesso senza volontà o intenzione, ma a seguito di negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza involontaria di leggi.
- **Recesso:** scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.
- **Regola proporzionale:** qualora risulti assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, viene corrisposto un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.
- **Responsabilità contrattuale:** attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
- **Responsabilità extracontrattuale:** riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi *erga omnes* e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
- **Ricorso amministrativo:** è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc.
- **Ricovero Ospedaliero (RO) - (per la Sezione Salvabenessere) :** la degenza ininterrotta, che richiede il pernottamento in istituto di cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day-hospital o in strutture ambulatoriali.
- **Rischio:** probabilità che si verifichi un sinistro.
- **Rischio locativo:** responsabilità civile che grava sull'Assicurato/Contraente ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per danni materiali cagionati da evento garantito nella Sezione Incendio al fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato. Se la somma assicurata è inferiore al valore reale del fabbricato, calcolato a termini di polizza, viene applicata la regola proporzionale.
- **Scasso:** forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell'abitazione tali da causarne l'impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.
- **Scippo:** sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
- **Scoperto:** importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare del danno indennizzabile/risarcibile che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso o difetto di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- **Sinistro:** verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
- **Società:** l'Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- **Solai:** complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
- **Smottamento, cedimento del terreno:** movimento di materiale (terreno) superficiale incoerente o reso tale dalla presenza di acqua.
- **Spese di giustizia:** spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese processuali vengono pagate da ognuna delle Parti; a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifonderle.
- **Spese peritali:** somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla Parte (Consulenti Tecnici di Parte).
- **Struttura organizzativa (per la Sezione Assistenza):** il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature

- ed ogni presidio o dotazione centralizzato o meno, di IMA Italia Assistance S.p.A., destinato alla gestione dei sinistri della sezione Assistenza.
- **Struttura organizzativa esterna (per la Sezione Assistenza):** struttura organizzativa di IMA Italia Assistance S.p.A. alla quale la Società delega la gestione dei sinistri del ramo Assistenza.
 - **Terremoto:** movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
 - **Tetto:** complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).
 - **Transazione:** accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la preven-gono.
 - **Unico caso assicurativo (per la Sezione TUTELA LEGALE):** fatto dannoso e/o la contro-versia che coinvolge più Assicurati.
 - **Unità immobiliare:** locali di abitazione ad uso unifamiliare costituenti una porzione del fabbricato, compresa la quota parte della proprietà comune.
 - **Valore Commerciale:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
 - **Valore intero:** forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del sinistro, venga accertato un valore esistente superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).
 - **Valore a nuovo:** tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è determinato stimando le spese necessarie per ricostruirle o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità.
 - **Valori:** denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valori bollati.
 - **Vetro anticrimine o antisfondamento:** vetro stratificato costituito da almeno due lastre con interposto uno strato di materiale plastico di spessore complessivo non inferiore a 0,006 m, oppure quello costituito da un unico strato o da più lastre di materiale sintetico (policarbonato) di spessore complessivo non inferiore a 0,006 m.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Ed. 01/03/2014

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
L' Amministratore Delegato
(Carlo Cimbrì)



UnipolSai
ASSICURAZIONI

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,05 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario Sp.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

Unipol
GRUPPO

2

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti condizioni di assicurazione:

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto di indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.2 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie

Salvo quanto previsto all'Art. 8.4 - Decorrenza della garanzia - della Sezione Tutela Legale, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società.

Art. 1.4 - Frazionamento del premio

Premesso che il premio annuo è indivisibile,

la Società può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi quindici giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L'assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio arretrato.

Art. 1.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio a decorrere dalla scadenza del premio o della rata successiva alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o a mezzo telefax.

Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, come definito a termini di contratto, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all'altra Parte.

Il recesso deve essere comunicato all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.

La Società, entro i 30 giorni successivi alla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.

L'eventuale incasso dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.

Art. 1.9 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto indicandone le somme assicurate.

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Il Contraente è esonerato dal comunicare l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per la garanzia Assistenza.

In particolare, in caso di sinistro relativo alle sezioni Incendio, Furto e rapina, Responsabilità civile, l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'omessa comunicazione di cui sopra determina la decadenza del diritto all'indennizzo se commessa con dolo.

Art. 1.10 - Proroga del contratto e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, il contratto di durata non inferiore a 1 anno è prorogato per 1 anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di 1 anno, salvo che l'assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la du-

rata del contratto.

Nel caso in cui la polizza sia di durata poliennale, le Parti avranno comunque facoltà di recedere dal contratto, senza oneri, al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante invio di lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Relativamente alla copertura prevista alla Sezione Rischio Terremoto, se attivata, valgono le condizioni previste al successivo art. 1.10.1.

Art. 1.10.1 - Proroga del contratto e periodo di assicurazione relativamente alla Sezione Rischio Terremoto

In deroga a quanto indicato al precedente art. 1.10, si conviene che l'assicurazione relativa alla Sezione Rischio Terremoto ha durata annuale, senza tacito rinnovo.

La Società potrà comunicare al Contraente, almeno 90 giorni prima della scadenza annuale del contratto, la propria disponibilità a rinnovare per un ulteriore anno la copertura assicurativa relativa alla Sezione Rischio Terremoto, sulla base di nuove condizioni tariffarie e/o normative; in tale caso il Contraente, se non intende accettare la proposta, ha facoltà di inviare comunicazione di disdetta dell'intero contratto nei termini previsti all'art. 1.10.

In assenza di disdetta da parte del Contraente, il contratto, a scelta del Contraente:

- 1) se di durata poliennale, proseguirà fino alla scadenza senza la copertura prevista per la Sezione Rischio Terremoto;
- 2) se di durata annuale si rinnoverà tacitamente di anno in anno senza la copertura prevista per la Sezione Rischio Terremoto;
- 3) proseguirà o si rinnoverà integralmente, ma alle nuove condizioni proposte dalla Società per la copertura prevista per la Sezione Rischio Terremoto.

In assenza di comunicazione da parte della Società almeno 90 giorni prima della scadenza annuale, le Parti alla scadenza di polizza potranno:

- concordare di rinnovare la copertura prevista alla Sezione Rischio Terremoto alle stesse condizioni previste per il primo anno, previo pagamento del premio annuale di po-

lizza, comprensivo di quello per la Sezione Rischio Terremoto;

- non concordare di rinnovare la copertura prevista alla Sezione Rischio Terremoto: in tal caso il contratto proseguirà solamente per le altre coperture, qualora non sia stata inviata disdetta o comunicato il recesso nel caso di polizza poliennale.

Art. 1.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.12 - Adeguamento delle somme assicurate e del corrispettivo premio

Il Contraente ha la facoltà di chiedere che le somme assicurate, i limiti di indennizzo espressi in cifra assoluta e il premio di polizza siano aumentati del 3% ad ogni ricorrenza annua, tramite apposito richiamo della presente clausola nella Scheda di polizza; non saranno soggetti ad adeguamento le franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi e i massimi di scoperto e i valori espressi in percentuale. Tale aumento opererà anche nelle annualità successive, a meno che il Contraente o la Società recedano dalla presente clausola, mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio.

Il presente articolo non è operante per la Sezione Assistenza.

Art. 1.13 - Assistenza

La Società presta le garanzie indicate alla Sezione Assistenza in collaborazione con l'impresa IMA Italia Assistance S.p.A. e con la sua Struttura Organizzativa, riservandosi la facoltà di risolvere il rapporto con la stessa e di avvalersi di altra impresa e di una diversa Struttura Organizzativa; in tale caso la Società ne darà preventivo avviso al Contraente, garantendo le medesime prestazioni previste dal presente contratto.

Art. 1.14 - Pattuizione della non rinnovabilità del contratto

Quando è pattuita la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta.

Art. 1.15 - Assicurazioni obbligatorie

La presente assicurazione non è sostitutiva di eventuali assicurazioni obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse.

Art. 1.16 - Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 1.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

2. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

Norme comuni alle Sezioni INCENDIO - FURTO E RAPINA

Art. 2.1 - Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell'Assicurato

Il Contraente o l'Assicurato devono:

- fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno;
 - comunicare per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno, entro tre giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;
 - anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società, in caso di sinistro grave.
- Inoltre, il Contraente o l'Assicurato devono:
- trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità;
 - inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all'agenzia o alla Direzione della Società, in caso di furto, rapina, scippo o quando si ipotizzi un fatto doloso;
 - conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di

sicurezza e agibilità;

- mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento, in caso di distruzione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.

Art. 2.2 - Nuovo domicilio - Nuova ubicazione degli enti assicurati

Nel caso in cui la Dimora abituale o la Dimora non abituale vengano trasferite, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 7 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento a condizione che la nuova Dimora sia sita nel territorio italiano; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo.

In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall'Art. 1.5 - Aggravamento del rischio.

Art. 2.3 - Controversie e procedura per l'accertamento del danno

L'ammontare del danno e la determinazione dell'indennizzo può essere concordato direttamente dalle Parti, oppure, di comune accordo tra di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito.

to; mentre quella del terzo sono a carico della parte soccombente.

Tale procedura è facoltativa ed alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Mandato dei periti nominati dalle Parti

I periti devono:

1. accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati nell'Art. 2.1 - Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato -;
3. verificare separatamente, per ciascuna Partita colpita da sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla forma di assicurazione (Valore intero o Primo Rischio Assoluto) e dal tipo di garanzia (Valore a nuovo o Valore commerciale) risultanti dalla Scheda di polizza, nonché secondo le condizioni tutte di polizza;
4. procedere alla stima del danno secondo i criteri previsti dal tipo di garanzia prescelta (Valore a nuovo o Valore commerciale).

I risultati delle suddette operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale.

Art. 2.4 - Pagamento dell'indennizzo

Entro 30 giorni da quello in cui è stato concor-

dato l'ammontare dell'indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società paga quanto dovuto, salvo che:

- a) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società per il pagamento;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
- c) in caso di incendio, sia stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa sezione di garanzia;
- d) in caso di furto, si evidenzino dei casi di esclusione previsti nella sezione di garanzia dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato.

Art. 2.5 - Anticipo sull'indennizzo

Fermo il disposto dell'Art. 2.4 - Pagamento dell'indennizzo - e a richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell'ammontare presumibile del danno, a condizione che:

- l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 2.1 - Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell'Assicurato - e che ne faccia esplicita richiesta;
- non esistano dubbi e/o non siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;
- l'indennizzo presumibile non sia inferiore a € 15.000,00;
- non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

La Società corrisponderà l'anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.

L'acconto non potrà comunque superare:

- € 50.000,00 in caso di sinistro relativo alla garanzia Furto,
 - € 250.000,00 in caso di sinistro relativo alla garanzia Incendio
- qualunque sia l'entità del danno stimato.

La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo.

Art. 2.6 - Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta venga asportata o danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 2.7 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita);
- il loro valore è dato dalla somma in essi riportata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 2.8 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, che occulta, sottrae o manomette cose non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 2.9 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale indennizzo dei danni sempreché tali omissioni o inesattezze siano

avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.

Alla Società spetterà il maggior premio, proporzionale all'eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2.10 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. L'accertamento dei danni e dell'indennizzo è vincolante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Norme per la Sezione INCENDIO

Art. 2.11 - Criterio di valutazione del danno

Premesso che:

• l'assicurazione può essere stipulata nella forma:

- Valore intero per l'Abitazione
- Valore intero o Primo Rischio Assoluto per il Contenuto

• il tipo di garanzia può essere:

- Valore a nuovo o Valore commerciale

la scelta fatta dal Contraente per la forma di assicurazione e il tipo di garanzia è quella risultante dalla Scheda di polizza.

Sulla base delle scelte effettuate dal Contraente alla stipula del contratto, l'ammontare del danno liquidabile viene così determinato:

• quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo:

- per il **Fabbricato (o Rischio locativo)** è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, deducendo solo il valore dei recuperi;
- per il **Contenuto** è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo del medesimo con cose

nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi;

- **quando la garanzia è prestata a Valore commerciale**, applicando al danno determinato secondo il criterio Valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione del fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati.

Inoltre si conviene quanto segue:

quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo, il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (pari alla differenza tra la stima dell'indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore commerciale) verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 540 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del fabbricato e/o al rimpiazzo del contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore commerciale. In alternativa alla ricostruzione del fabbricato, l'Assicurato potrà optare per l'acquisto di altra analoga abitazione, fermo restando che l'esborso a carico della Società per detto acquisto non potrà essere superiore al danno indennizzabile determinato secondo il criterio del Valore a nuovo.

Viene, inoltre, stabilito quanto segue:

- la stima col criterio del Valore a nuovo non sarà effettuata per i capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 720 giorni, per gli oggetti d'arte, preziosi e valori, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all'effettivo valore commerciale al momento del sinistro;
- **quando l'assicurazione è prestata nella forma a Valore intero**, al momento del sinistro si stima il valore delle cose assicurate secondo il tipo di garanzia prescelta (Valore a nuovo o Valore commerciale). Se la somma assicurata risulta inferiore al valore così stimato, la Società corrisponde l'indennizzo

nella stessa proporzione che c'è tra la somma assicurata e l'effettivo valore delle cose assicurate;

- **quando l'assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto**, la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati;
- **per ogni sinistro**, in ogni caso, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 2.12 - Deroga alla proporzionale

Quando l'assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, la Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle cose assicurate al momento del sinistro supera le somme assicurate di oltre:

- il 10% se la garanzia è prestata nella combinazione di assicurazione Chiave Argento;
- il 15% se la garanzia è prestata nella combinazione di assicurazione Chiave Oro;
- il 20% se la garanzia è prestata nella combinazione di assicurazione Chiave Platino.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse Partite.

Art. 2.13 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga previsto all'art. 1916 del Codice Civile verso parenti od affini dell'Assicurato, i suoi ospiti ed i collaboratori domestici, purché l'Assicurato non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

Art. 2.14 - Gestione delle vertenze e spese di difesa (valido esclusivamente per la Condizione particolare "Ricorso terzi")

La Società può assumere a nome dell'Assicu-

rato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella Scheda di polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

Norme per la Sezione TERREMOTO

Art. 2.15 - Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell'Assicurato

Il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- 2) comunicare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società, entro tre giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell'evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l'importo approssimativo del danno, entro tre giorni dalla data dell'avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;
- 3) anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all'Agen-

zia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società.

Se l'Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati ai punti 1) e 2) del presente articolo, può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 Codice Civile

Inoltre, il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità;
- 2) conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società per l'accertamento del danno, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
- 3) mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
- 4) mettere a disposizione della Società e del perito incaricato la documentazione comprovante le caratteristiche costruttive dell'Abitazione (Antisismica, Tradizionale, in Muratura).

Art. 2.16 - Controversie e procedura per l'accertamento del danno

L'ammontare del danno e la determinazione dell'indennizzo può essere concordato direttamente dalle Parti, oppure, di comune accordo tra di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l'accordo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribu-

nale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; mentre quella del terzo sono a carico della parte soccombente.

Tale procedura è facoltativa ed alternativa al ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Mandato dei periti nominati dalle Parti

I periti devono:

- 1) accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati nell'Art. 2.15 - Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato;
- 3) verificare l'esistenza e le caratteristiche dell'Abitazione assicurata, determinando il valore che aveva al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione del successivo Art. 2.17 - Criterio di valutazione del danno;
- 4) verificare separatamente, per ciascuna Partita colpita da sinistro, l'esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla forma di assicurazione (Valore intero o Primo Rischio Assoluto) e dal tipo di garanzia (Valore a nuovo) risultanti dalla Scheda di polizza, nonché secondo le condizioni tutte di polizza;
- 5) procedere alla stima del danno in conformità delle disposizioni contrattuali.

I risultati delle suddette operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziale.

Art. 2.17 - Criterio di valutazione del danno

Premesso che, come indicato nelle Norme che regolano le singole Sezioni all'art. 4.5 - "Forma dell'assicurazione e operatività delle garanzie" e all'art. 4.6 - "Tipo della garanzia", l'assicurazione può essere stipulata nella "forma":

- 1) a Valore intero per l'Abitazione;
- 2) a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto per il Contenuto;

e che il "tipo di garanzia" è a Valore a nuovo, la scelta fatta dal Contraente per la "forma" di assicurazione e il "tipo di garanzia" risulta dalla Scheda di polizza.

Sulla base delle scelte effettuate dal Contraente alla stipula della polizza, l'ammontare del danno liquidabile viene così determinato:

1) quando la garanzia è prestata a "Valore a nuovo":

- a) per il Fabbricato (Abitazione) è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggiate, deducendo solo il valore dei recuperi;
- b) per il Contenuto è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi.

Inoltre si conviene quanto segue:

quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo, l'indennizzo viene erogato inizialmente secondo il criterio del valore commerciale e si procede al versamento del supplemento d'indennità a nuovo (pari alla differenza tra la stima dell'indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore commerciale) solo allorché l'Assicurato proceda nel termine di 540 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostru-

zione del fabbricato e/o al rimpiazzo del contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore commerciale. In alternativa alla ricostruzione del fabbricato, l'Assicurato potrà optare per l'acquisto di altra analoga abitazione, fermo restando che l'esborso a carico della Società per detto acquisto non potrà essere superiore al danno indennizzabile determinato secondo il criterio del Valore a nuovo.

Viene, inoltre, stabilito che:

relativamente al Contenuto, la stima col criterio del Valore a nuovo non sarà effettuata per i capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 720 giorni, per gli oggetti d'arte, preziosi e valori, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all'effettivo valore commerciale al momento del sinistro;

2) **quando l'assicurazione è prestata nella forma a "Valore intero":**

al momento del sinistro si stima il valore delle cose assicurate secondo il tipo di garanzia (Valore a nuovo). Se la somma assicurata risulta inferiore al valore così stimato, la Società corrisponde l'indennizzo nella stessa proporzione che c'è tra la somma assicurata e l'effettivo valore delle cose assicurate;

3) **quando l'assicurazione del "Contenuto" è prestata nella forma a "Primo Rischio Assoluto":**

a) la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati;

b) relativamente alle Raccolte e collezioni, qualora la raccolta venga danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti;

4) per ogni sinistro, in ogni caso, la Società

non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 2.18 - Deroga alla proporzionale

Quando l'assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, la Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle cose assicurate al momento del sinistro supera le somme assicurate di oltre il 20%.

Se tale limite viene superato, la Regola proporzionale sarà applicata alla sola parte eccedente la somma assicurata maggiorata della percentuale di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse Partite.

Art. 2.19 - Pagamento dell'indennizzo

Entro trenta giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitiva, la Società paga quanto dovuto, salvo che:

- 1) il Contraente o l'Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società per il pagamento;
- 2) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione.

Art.2.20 - Anticipo sull'indennizzo

Fermo il disposto dell'Art. 2.19 - Pagamento dell'indennizzo e a richiesta del Contraente, l'Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell'ammontare presumibile dell'indennizzo liquidabile, a condizione che:

- 1) l'Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 2.15 - Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell'Assicurato - e che ne faccia esplicita richiesta;
- 2) non esistano dubbi e/o siano state formalizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;

3) l'indennizzo presumibile non sia inferiore a € 30.000,00;

4) non esistano impedimenti contrattuali (vincoli, interessi di terzi, ipoteche).

La Società corrisponderà l'anticipo dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque superare € 250.000,00 in caso di sinistro relativo alla presente Sezione Rischio Terremoto qualunque sia l'entità del danno stimato.

La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo.

Art. 2.21 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno dichiarando distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali ed i residui del sinistro o lo aggrava, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 2.22 - Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale indennizzo dei danni sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.

Alla Società spetterà il maggior premio, proporzionale all'eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 2-23 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

La polizza deve intendersi stipulata dal Contraente in nome proprio e anche nell'interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. L'accertamento dei danni e dell'indennizzo è vincolante anche per i terzi interessati, restando

esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 2.24 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga previsto all'art. 1916 del Codice Civile purché l'Assicurato non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

Norme per la Sezione FURTO E RAPINA

Art. 2.25 - Criterio di valutazione del danno

Premesso che:

• **l'assicurazione è stipulata nella forma:**

• Primo Rischio Assoluto

• **il tipo di garanzia può essere:**

• Valore a nuovo o Valore commerciale secondo la scelta fatta dal Contraente risultante dalla Scheda di polizza.

Sulla base delle scelte effettuate dal Contraente alla stipula della polizza, l'ammontare del danno per il **Contenuto** viene così determinato:

• **quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo**, il danno liquidabile è pari al costo di rimpiazzo dei beni perduti con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi; per i beni danneggiati, invece, il danno liquidabile è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo determinato come sopra;

• **quando la garanzia è prestata a Valore commerciale**, l'ammontare del danno liquidabile è determinato applicando al danno calcolato secondo il criterio Valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati.

Quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo, si conviene altresì che il versamento del supplemento d'indennità a nuovo (pari alla differenza tra la stima dell'indennizzo effettuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore

commerciale) verrà corrisposto allorché l'Assicurato proceda nel termine di 540 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia, al rimpiazzo del contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento di cui sopra ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore commerciale.

Viene, inoltre, stabilito quanto segue:

- la stima con il criterio del Valore a nuovo non sarà effettuata con riguardo a capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 720 giorni, ad oggetti d'arte, preziosi e valori, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all'effettivo valore commerciale al momento del sinistro;
- posto che l'assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati;
- **per ogni sinistro**, in ogni caso, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio **e salvo quando sia diversamente pattuito nel contratto.**

Art. 2.26 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato/Contraente deve darne comunicazione alla Società appena avuta notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se il danno è stato indennizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l'Assicurato e la Società. È facoltà dell'Assicurato trattenere i beni recuperati rimborsando alla Società l'importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.

L'Assicurato ha il diritto di lasciare alla Società le cose rubate che vengano ritrovate dopo 60 giorni dalla data di avviso del sinistro.

Norme per la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 2.27 - Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell'Assicurato

Il Contraente o l'Assicurato devono:

- comunicare per iscritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società la data, ora, luogo, conseguenze, descrizione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni del sinistro, entro tre giorni dalla data di avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;
- anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, in caso di lesioni gravi a persona o decessi.

Inoltre il Contraente o l'Assicurato devono comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al sinistro, dall'infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l'acquisizione di ogni elemento utile.

Art. 2.28 - Gestione delle vertenze e spese di difesa

La Società può assumere a nome dell'Assicurato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:

- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale civile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusione del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella Scheda di polizza.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non sia-

no da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.

Norme per la Sezione SALVABENESSERE

Art. 2.29 Criteri di indennizzo

Per i sinistri avvenuti nel corso di ciascuna annualità assicurativa, l'erogazione del massimale annuo avviene in due distinti momenti temporali ed ognuno per un importo pari al 50% dello stesso, solo in caso di rispetto delle franchigie contrattualmente previste per ciascuna copertura assicurativa, indipendentemente dal fatto che la chiusura del sinistro superi temporalmente la scadenza contrattuale annua.

I sinistri avvenuti nel corso di un'annualità assicurativa che si protraggono con medesima causa nell'annualità assicurativa successiva, comportano il diritto ad una nuova prestazione (salvo cambio di status lavorativo) solo dopo un ulteriore periodo di 30 giorni dall'inizio dell'annualità successiva, durante il quale le coperture non sono operanti, da aggiungersi alle normali franchigie contrattualmente previste per ciascuna copertura assicurativa e salvo il pagamento del relativo premio.

Art. 2.30 - Denuncia del sinistro ed obblighi del contraente

Per tutti i pagamenti della Società, deve essere consegnata alla stessa idonea documentazione atta a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare, ove ricorra il caso, gli aventi diritto.

Eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti solo nel caso in cui quelli di seguito elencati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto, ove ricorra il caso, o in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito ad intervenute modifiche legislative.

I documenti da consegnare necessari per

ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni richieste dalla Società):

Inabilità Temporanea Totale al Lavoro:

- dichiarazione del medico curante o copia della cartella clinica;

Perdita d'Impiego:

- documentazione atta ad attestare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il permanere dello stato di disoccupazione;

Ricovero Ospedaliero:

- documentazione sanitaria comprovante il Ricovero Ospedaliero; copia della cartella clinica; lettera di dimissione dal Ricovero Ospedaliero.

In ogni caso la Società si riserva la facoltà di far sottoporre il Contraente ad accertamenti medici.

Il Contraente od i suoi aventi causa devono inoltre:

- sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
- consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della Società, il costo delle quali sarà a totale carico della Società medesima.

Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.

La Società si impegna a liquidare il Sinistro, verificata l'effettiva esistenza di tale obbligo, a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa al Sinistro ed entro 30 giorni da tale ricezione.

Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori previsti dalla legge italiana, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

Norme per la Sezione ASSISTENZA

Art. 2.31 - Come ottenere le prestazioni di Assistenza

In caso di necessità, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa IMA Italia Assistance S.p.A. fornendo le seguenti informazioni:

1. cognome e nome e Suo indirizzo o recapito

- temporaneo;
- 2. tipo di assistenza richiesta;
- 3. numero di polizza.

Il diritto ad ottenere assistenza decade qualora l'Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il sinistro. I numeri da contattare sono i seguenti:

Numero Verde: 800 810 820 (per l'Italia)
oppure al numero +39 02 24128.285
(per chiamate dall'estero e dall'Italia)
oppure al fax +39 02 24128.245

La Struttura Organizzativa, per completare le operazioni di assistenza, può richiedere all'Assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, ad IMA Italia Assistance S.p.A. - Piazza I. Montanelli, 20 - 20099 Setto San Giovanni.

Norme per la Sezione TUTELA LEGALE

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: **ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l'Italia** con sede e Direzione Generale in Viale del Commercio 59, - 37135 Verona (Italia), in seguito denominata **ARAG**, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045.8290411;
- fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557;
- e-mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@arag.it;
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449.

Art. 2.32 - Denuncia del sinistro

1. Il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare per iscritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Società o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla

data della notifica stessa.

Art. 2.33 - Libera scelta del legale

- 1 L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del sinistro.
2. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
3. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.

Art. 2.34 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 2.35 - Gestione del sinistro

1. Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall'Assicurato o dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 2.33 - Libera

ra scelta del Legale.

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
 4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.
 5. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.
 6. La Società o ARAG non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
 7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un Arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
- Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito totalmente favorevole all'Assicurato. Qualora la decisione dell'Arbitro sia invece sfavorevole all'Assicurato, questi potrà egualmente

procedere autonomamente ed a proprio rischio, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non liquidate dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemente prospettato dalla Società o ARAG.

La scelta di una delle due procedure esclude l'altra. La Società/ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 2.36 - Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile

In caso di coesistenza di assicurazione di Responsabilità civile la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di R.C. per spese di resistenza e soccombenza.

Art. 2.37 - Recupero di somme

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano, invece, ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 3.1 - Garanzia Base

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- 1) incendio;
- 2) azione meccanica del fulmine;
- 3) implosione, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell'Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà;
- 4) fumo, gas, vapori, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell'ambito di **50 metri** dalle cose assicurate;
- 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidentalmente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese canne fumarie) facenti parte dell'Abitazione, purché collegati mediante adeguate condutture a regolamentari canne fumarie;
- 6) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi**;
- 7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Contraente);
- 8) onda d'urto sonora prodotta da mezzi aerei per effetto del superamento del muro del suono;
- 9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni;
- 10) la Società indennizza, inoltre, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di

incendio, esplosione o scoppio.

La garanzia è valida anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l'intesa - tuttavia - che se la durata dell'occupazione è superiore a cinque giorni l'assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni;
- di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
- causati da atti di terrorismo;
- causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, delle persone che abitano con l'Assicurato o di cui lo stesso deve rispondere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata.

La garanzia è prestata **fino alla concorrenza dell'80%** delle singole somme rispettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00.

Sono, inoltre, compresi i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l'evento dannoso nonché le spese di salvataggio.

La Società rimborsa, **se conseguenti agli eventi garantiti**, anche le spese:

- 11) per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata

fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativa;

- 12) per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell'Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa;
- 13) di trasloco e deposito, esclusivamente per l'Abitazione abitabile resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per annualità assicurativa.

Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da:

- 14) Colpa grave. La Società indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Art.3.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni (salvo i casi in cui vengano compresi dalle Garanzie Supplementari opzionali, se espressamente indicate nella Scheda di polizza):

- 1) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti in genere, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, maremoti;
- 2) causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 3) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- 4) di furto, rapina, smarrimento, saccheggio delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- 5) avvenuti in occasione di occupazione abusiva;
- 6) di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
- 7) a coperture pressostatiche, serre e loro

contenuto;

- 8) dovuti a cedimento o movimenti artificiali del terreno;
- 9) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
- 10) causati da atti di terrorismo.

Art.3.3 - Delimitazioni

Per il Contenuto dell'Abitazione sono stabiliti i seguenti limiti massimi di indennizzo:

- 1) € 30.000,00 per pellicce, argenteria (oggetti singoli e servizi), tappeti pregiati, oggetti d'arte;
- 2) 20% della somma assicurata per il Contenuto della Dimora nella quale si verifica il sinistro con il massimo di € 30.000,00 per valori, escluso denaro;
- 3) 5% della somma assicurata per il Contenuto della Dimora nella quale si verifica il sinistro con il massimo di € 2.000,00 per denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori;
- 4) 5% della somma assicurata per il Contenuto della Dimora nella quale si verifica il sinistro con il massimo di € 2.000,00 per singolo oggetto riposto nelle dipendenze dell'Abitazione.

Art.3.4 - Destinazione del fabbricato e caratteristiche costruttive

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che:

- 1) l'Abitazione assicurata:
 - a) sia adibita a civile Abitazione con eventuale studio professionale o ufficio annesso e comunicante;
 - b) sia costruita in materiali incombustibili per almeno il 75% delle superfici. È però ammesso l'impiego di materiali combustibili nelle strutture portanti del tetto, nelle coibentazioni, nei rivestimenti interni, nelle strutture portanti orizzontali, solai compresi, e nelle pavimentazioni;
- 2) l'edificio di cui fa parte l'Abitazione:
 - a) sia adibito prevalentemente e comunque per almeno il 51% delle superfici com-

plensive di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro dipendenze.

Art. 3.5 - Forma dell'assicurazione e operatività delle garanzie

L'assicurazione delle partite Abitazione o Rischio locativo e del Contenuto è stipulata nella forma a Valore intero.

L'assicurazione vale per le dimore e le località indicate nella Scheda di polizza.

Art. 3.6 - Tipo della garanzia

La Garanzia può essere prestata a:

- Valore a nuovo oppure
- Valore commerciale

Per questo contratto vale il tipo di garanzia prescelto dal Contraente, risultante dalla Scheda di polizza.

1) Nel caso di garanzia a Valore a nuovo il valore delle cose assicurate deve corrispondere:

- a) per l'**Abitazione** o per il **Rischio locativo**, alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato escluso il valore dell'area;
- b) per il **Contenuto**, al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per caratteristiche funzionali e qualitative, ad eccezione di capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 720 giorni, oggetti d'arte, preziosi e valori, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all'effettivo valore al momento del sinistro.

2) Nel caso di garanzia a Valore commerciale il valore delle cose assicurate deve corrispondere:

- a) per l'Abitazione o per il Rischio locativo, e per il Contenuto ai valori stimati, rispettivamente, come ai punti a) e b), dedotto un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Art. 3.7 - Garanzie Supplementari (Opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 3.7.1 - Acqua condotta

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie pertinenti all'Abitazione.

Sono esclusi i danni dovuti a: stillicidio, umidità, insalubrità dei locali; usura, corrosione o difetto di materiali, difetti di costruzione; gelo; infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rotture di condutture; rottura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici. Non sono inoltre indennizzabili le spese sostenute per ricercare la rottura e per riparare e/o sostituire impianti o parti di essi.

La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 150,00.

Art. 3.7.2 - Fenomeni elettrici

La Società indennizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, da qualunque causa originati.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;
- causati da difetti di materiale e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione;
- agli impianti e pannelli fotovoltaici.

La garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro (con il massimo di € 500,00 per i computers) con una franchigia di € 150,00.

Art. 3.7.3.- Fenomeni atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare.

La garanzia comprende anche i danni da ac-

qua penetrata all'interno del fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del tetto, delle pareti, dei soffitti, dei serramenti - purché chiusi al momento del sinistro - causate dagli eventi atmosferici sopra indicati.

Sono esclusi i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- acque di ruscellamento o accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- valanghe, caduta sassi, slavine, gelo, neve, sovraccarico di neve;
- cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;

sono altresì esclusi i danni subiti da:

- coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, verande, tende esterne, gazebo e cose mobili all'aperto;
- tettoie e porticati aperti da uno o più lati e quanto in essi contenuto;
- lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
- pannelli solari termici;
- pannelli fotovoltaici.

La presente garanzia viene prestata con seguenti limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:

Limiti di indennizzo:

- 75% delle singole somme rispettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
- 50% delle singole somme rispettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;

Scoperto e franchigia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 250,00;

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00;

Art. 3.7.4 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale della specifica partita indicato nella Scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Con tale estensione di garanzia l'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- gli Assicurati nonché i loro genitori, i figli e ogni altro parente e/o affine se conviventi, ad eccezione degli ascendenti e discendenti purché non conviventi;
- i dipendenti dell'Assicurato in occasione dell'espletamento della loro attività.

L'Assicurato deve:

- comunicare tempestivamente notizie, domande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto;
- adoperarsi per l'acquisizione degli elementi di difesa;
- astenersi, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

La garanzia per questa estensione viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Art. 3.1 - Garanzia Base

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:

- 1) incendio;
- 2) azione meccanica del fulmine;
- 3) implosione, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell'Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà;
- 4) fumo, gas, vapori, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell'ambito di 50 metri dalle cose assicurate;
- 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidentalmente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese canne fumarie) purché collegati mediante adeguate condutture a regolamentari canne fumarie;
- 6) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi;
- 7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Contraente);
- 8) onda d'urto sonora prodotta da mezzi aerei per effetto del superamento del muro del suono;
- 9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni;
- 10) caduta di antenne o parabole radiotelevisive, compresi i danni alle stesse;
- 11) furto di fissi ed infissi e/o guasti arrecati al fabbricato nel commettere o nel tentativo di commettere un furto o una rapina.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro.

In caso di coesistenza della Sezione Furto e Rapina, il limite presente in questa ga-

ranzia opera in aggiunta a quanto previsto nella citata Sezione Furto e Rapina;

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate rispettivamente per Abitazione e/o Contenuto, i danni materiali e diretti alle cose assicurate anche se causati da:

- 12) atti vandalici e dolosi, sabotaggio, anche se in occasione di furto, rapina, tentato furto, scioperi, tumulti popolari e sommosse.

La garanzia è valida anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l'intesa che se la durata dell'occupazione è superiore a 5 giorni l'assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- di deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
 - di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
 - verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
 - causati da atti di terrorismo;
 - causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, delle persone che abitano con l'Assicurato e delle quali lo stesso non deve rispondere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata.
- Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 250,00;
- 13) atti di terrorismo.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- b) derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% delle somme assicurate per le

partite Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa con scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

14) Mancato freddo. La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero alle provviste contenute in frigoriferi e congelatori. Questa garanzia è prestata a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto a seconda della forma scelta per il Contenuto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per la partita Contenuto con il massimo di € 1.000,00 per sinistro.

15) Riparazione tubi gas. La Società, rimborsa le spese sostenute per la ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas, accertata dall'azienda di distribuzione o certificata da Tecnico specializzato ed autorizzato ad effettuare i necessari controlli, comportante il blocco dell'erogazione, relativa agli impianti di distribuzione di pertinenza dell'Abitazione assicurata e posti al servizio dello stesso, nonché quelle sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione, comprese quelle strettamente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti del fabbricato.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore alle altre spese liquidate, fermo restando il limite di indennizzo per sinistro.

Questa garanzia è prestata nella forma a Valore intero.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 3% della somma assicurata per la partita Abitazione con il massimo di € 2.500,00 per sinistro con una franchigia di € 150,00.

assicurate per impedire o arrestare l'evento dannoso nonché le spese di salvataggio.

Sono rimborsate anche le spese sostenute:

16) per il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento a seguito di guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento di pertinenza dell'Abitazione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'1% della somma assicurata per la partita Abitazione con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa;

17) per la sostituzione, a seguito di rottura accidentale, di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetri, specchi, facenti parte dell'Abitazione o del relativo Contenuto. Sono esclusi i danni avvenuti in occasione di lavori di straordinaria manutenzione, traslochi, riparazioni, o dovuti a vizio di costruzione, installazione, rigature o scheggiature. Salvo il caso di dolo, la Società non eserciterà azione di rivalsa verso i responsabili del danno.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per annualità assicurativa.

La Società rimborsa, in eccedenza alle somme assicurate, anche le spese, se conseguenti agli eventi garantiti dal contratto:

18) per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell'Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e Contenuto con il massimo di € 4.000,00 per annualità assicurativa;

19) di trasloco e deposito, esclusivamente per l'Abitazione abituale resa inagibile e per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 4.000,00 per annualità assicurativa;

20) per onorari dei periti nominati dal Contraente in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri.

La garanzia è prestata fino alla concor-

Sono, inoltre, compresi i guasti causati alle cose

renza del 10% dell'indennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e Contenuto con il massimo di € 5.000,00 per sinistro;

- 21) sostenute dal Contraente e dai suoi familiari per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la Dimora abituale assicurata è resa inabitabile a seguito di sinistro indennizzale. Qualora il danno indennizzabile sia di importo superiore a € 10.000,00 e l'Assicurato non richieda alcun rimborso per un alloggio sostitutivo, verrà riconosciuto un indennizzo supplementare del 10%.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e Contenuto per sinistro;

- 22) per la perdita del canone di locazione nel caso in cui l'Abitazione assicurata sia locata a terzi, per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di un anno.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.500,00 per sinistro;

- 23) di riprogettazione del fabbricato e per la direzione dei lavori.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo sulla partita Abitazione con il massimo di € 5.500,00 per sinistro;

- 24) per il rifacimento di documenti dell'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro;

- 25) per gli oneri dovuti per la ricostruzione dell'Abitazione assicurata in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni amministrative.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro.

Si conviene, infine, che:

- 26) la garanzia è estesa agli effetti personali portati dall'Assicurato e dai suoi familiari in alberghi o locali non di proprietà, a loro in uso per il solo periodo di soggiorno.

La garanzia è prestata fino alla concor-

renza del 20% della somma assicurata per la partita Contenuto con il massimo di € 5.000,00 per sinistro.

- Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da:
27) Colpa grave. La Società indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Art. 3.1.1 - Garanzie Supplementari (sempre operanti)

Spese per demolizione e sgombero

La Società rimborsa, in eccedenza alle somme assicurate, anche le spese, se conseguenti agli eventi garantiti dal contratto, per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La presente garanzia viene prestata con il seguente limite di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente che verrà riportata nella Scheda di polizza:

Limiti di indennizzo:

- 20% dell'indennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e Contenuto con il massimo di € 30.000,00 per annualità assicurativa;
- 20% dell'indennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e Contenuto con il massimo di € 60.000,00 per annualità assicurativa.

Art. 3.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni (salvo i casi in cui vengono compresi dalle Garanzie Supplementari opzionali, se espressamente indicate nella Scheda di polizza):

- 1) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti in genere, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, maremoti;
- 2) causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 3) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- 4) avvenuti in occasione di occupazione abusiva;
- 5) da bagnamento dovuti a stillicidio, umidità,

insalubrità dei locali, usura, corrosione o difetto di materiali, difetti di costruzione, gelo, infiltrazioni di acqua piovana, rottura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici; non sono inoltre indennizzabili le spese sostenute per ricercare la rottura e per riparare e/o sostituire impianti o parti di essi;

- 6) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
- 7) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, delle persone che abitano con l'Assicurato e delle quali lo stesso non deve rispondere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata;

Relativamente ai danni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, si intendono esclusi anche i danni:

- 8) alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;
- 9) causati da difetti di materiale e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione;
- 10) agli impianti e pannelli fotovoltaici.

Art. 3.3 - Destinazione del fabbricato e caratteristiche costruttive

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che:

- 1) l'Abitazione assicurata:
 - a) sia **adibita** a civile abitazione con eventuale studio professionale o ufficio annesso e comunicante;
 - b) sia **costruita** in materiali incombustibili per almeno il 75% delle superfici. È però ammesso l'impiego di materiali combustibili nelle strutture portanti del tetto, nelle coibentazioni, nei rivestimenti interni, nelle strutture portanti orizzontali, solai compresi, e nelle pavimentazioni;
- 2) l'edificio di cui fa parte l'abitazione:
 - a) sia **adibito** prevalentemente e comunque per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro dipendenze.

Art. 3.4 - Forma dell'assicurazione e operatività delle garanzie

L'assicurazione è stipulata nella forma:

- a Valore intero per l'Abitazione o per il Rischio locativo;
- a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto per il Contenuto.

L'assicurazione vale per le dimore e le località indicate nella Scheda di polizza.

Art. 3.5 - Tipo della garanzia

La garanzia può essere prestata a:

- Valore a nuovo oppure
 - Valore commerciale
- 1) Nel caso di garanzia a Valore a nuovo il valore delle cose assicurate deve corrispondere:
 - a) per l'**Abitazione** o per il **Rischio locativo**, alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato escluso il valore dell'area;
 - b) per il **Contenuto**, al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per caratteristiche funzionali e qualitative, ad eccezione di capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 720 giorni, oggetti d'arte, preziosi e valori, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all'effettivo valore al momento del sinistro.
 - 2) Nel caso di garanzia a Valore commerciale il valore delle cose assicurate deve corrispondere:
 - a) per l'Abitazione o per il Rischio locativo e per il Contenuto ai valori stimati, rispettivamente, come ai punti a) e b), dedotto un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (Opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 3.6.1 - Acqua condotta

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni stabilite nei documenti

tutti che compongono il presente contratto, i danni materiali alle cose assicurate causati da:

- fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie pertinenti all'Abitazione.

Sono esclusi i danni:

da bagnamento dovuti a stitlicidio, umidità, insalubrità dei locali, usura, corrosione o difetto di materiali, difetti di costruzione, gelo, infiltrazioni di acqua piovana non conseguenti a rotture di condutture, rottura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici; non sono inoltre indennizzabili le spese sostenute per ricercare la rottura e per riparare e/o sostituire impianti o parti di essi

Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, sarà effettuato con detrazione di una delle sottoriportate franchigie a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:

- a) franchigia di € 150,00;
- b) franchigia di € 200,00;
- c) franchigia di € 300,00.

Art. 3.6.2 - Fenomeni elettrici

La Società indennizza, nei limiti della specifica partita assicurata riportata nella Scheda di polizza, rispettivamente per Abitazione e/o Contenuto, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, da qualunque causa originati.

La garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;
- causati da difetti di materiale e di costruzione o dovuti ad usura o manomissione;
- agli impianti e pannelli fotovoltaici.

Il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza, sarà effettuato con detrazione di una delle sottoriportate franchigie a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:

- a) franchigia di € 150,00;
- b) franchigia di € 200,00;
- c) franchigia di € 300,00.

Art. 3.6.3 - Fenomeni atmosferici

A - Scelta MEDIUM

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate rispettivamente per Abitazione e/o Contenuto, i danni materiali e diretti alle cose assicurate anche se causati da:

- Trombe d'aria, uragani, grandine, tempesta, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare;
- acqua penetrata all'interno del fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del tetto, delle pareti, dei soffitti, dei serramenti, purché chiusi al momento del sinistro, causate dagli eventi atmosferici sopra indicati;
- caduta di alberi o parti di essi.

Sono esclusi i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- acque di ruscellamento o accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno.

Sono, altresì, esclusi i danni causati a:

- tende frangisole esterne installate su strutture fisse, pannelli solari termici, verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati (è altresì escluso il relativo contenuto);
- lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
- coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, gazebo e cose mobili all'aperto;
- pannelli fotovoltaici.

Le garanzie sopra indicate, vengono prestate con i seguenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:

Limiti di indennizzo:

- 75% della somma assicurata rispettivamente per Abitazione e/o Contenuto per uno o

più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;

- 50% della somma assicurata rispettivamente per Abitazione e/o Contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Nella Scelta MEDIUM, sono altresì compresi i danni causati da:

- valanghe, caduta di sassi, slavine.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% delle somme assicurate per le partite Abitazione e/o Contenuto, con una franchigia di € 250,00;

- sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli che si verificassero all'interno dell'Abitazione e al suo Contenuto, purché avvenuti esclusivamente a seguito di crollo totale o parziale del tetto. Sono comunque esclusi i danni da scivolamento delle tegole del tetto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro, con una franchigia di € 500,00.

B - Scelta LARGE

La garanzia assicurativa "A - Scelta MEDIUM", si intende estesa anche ai danni a:

- tende frangisole esterne installate su strutture fisse, pannelli solari termici (esclusi i pannelli fotovoltaici), verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati (escluso il relativo contenuto);
- lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;

Le presenti garanzie sopra indicate, vengono prestate con i seguenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:

Limiti di indennizzo:

- 10% della somma assicurata per la partita Abitazione con il massimo di € 20.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
- 10% della somma assicurata per la partita Abitazione con il massimo di € 30.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Tutte le garanzie sopra indicate, previste all'Art. 3.6.3 - Fenomeni atmosferici (Scelta sia MEDIUM sia LARGE), fermi i limiti di indennizzo presenti nelle singole Scelte, vengono prestate con gli scoperti e franchigie (ad eccezione delle garanzie "Valanghe, cadute sassi e slavine" e "Sovraccarico di neve sui tetti" previste nella Scelta MEDIUM), a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:

Scoperto e franchigia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo minimo di € 250,00;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo minimo di € 500,00;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Art. 3.6.4 - Gelo

La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati all'Abitazione e al suo Contenuto, da gelo con conseguente rottura di impianti idrici, igienici o tubazioni in genere installate nell'Abitazione ed al servizio della stessa purché l'Abitazione sia dotata di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno di 48 ore consecutive prima del sinistro.

Questa garanzia è prestata nella forma a Valore intero per i danni all'Abitazione e a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto, a seconda della forma scelta per il Contenuto.

La garanzia viene prestata con i seguenti limiti di indennizzo e franchigie, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:

Limiti di indennizzo:

- 5% delle somme assicurate per le partite Abitazione e/o Contenuto con il massimo di € 5.000,00 per sinistro;
- 5% delle somme assicurate per le partite Abitazione e/o Contenuto con il massimo di € 7.500,00 per sinistro.

Franchigia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo minimo di € 250,00;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo minimo di € 400,00.

Art. 3.6.5 - Ricerca del guasto

La Società rimborsa le spese conseguenti a sinistro indennizzabile per i danni da fuoriuscita di acqua condotta sostenute per ricercare, riparare, sostituire le condutture che hanno provocato la fuoriuscita accidentale d'acqua e per demolire e ripristinare la parte danneggiata dell'Abitazione assicurata.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore a quello delle spese liquidate a termini di polizza, fermo restando i limiti di indennizzo per sinistro.

Questa garanzia è prestata nella forma a Valore intero.

La garanzia viene prestata con i seguenti limiti di indennizzo e franchigie, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:

Limiti di indennizzo:

- 3% delle somme assicurate per la partita Abitazione con il massimo di € 2.500,00 per sinistro;
- 3% delle somme assicurate per le partite Abitazione con il massimo di € 5.000,00 per sinistro;

Franchigia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo minimo di € 150,00;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo minimo di € 300,00.

Art. 3.6.6 - Acqua piovana - Occlusione condutture/rigurgito scarichi - Fuoriuscita acqua da elettrodomestici

La Società indennizza i danni materiali e di-

retti alle cose assicurate anche se causati da:

- a) acqua piovana e disgelo in quanto l'acqua sia penetrata dal tetto e abbia determinato un danno all'abitazione assicurata, escluso quanto previsto dalla Garanzia Supplementare opzionale di cui all'art. 3.6.3 - Fenomeni atmosferici;
- b) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento, nonché rigurgiti di fogne; sono compresi anche i danni derivanti da acqua piovana infiltrata nel fabbricato in seguito ad occlusione o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico;
- c) fuoriuscita d'acqua da apparecchiature e macchine ad uso domestico collegate a condutture d'acqua, dalle relative tubazioni di collegamento agli impianti idrici dell'abitazione, se dipendente da rottura, difetto, ingorgo, traboccamento o fatto di terzi.

L'indennizzo, relativo al Contenuto garantito a Primo Rischio Assoluto, non potrà comunque essere superiore al 50% della somma per esso assicurata.

La garanzia viene prestata con i seguenti limiti di indennizzo e franchigie, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:

Limiti di indennizzo:

- € 10.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
- € 15.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;

Franchigia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo minimo di € 150,00;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo minimo di € 250,00.

Art. 3.6.7 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale della specifica partita indicato nella Scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di leg-

ge, per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Con tale estensione di garanzia l'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- gli Assicurati nonché i loro genitori, i figli e ogni altro parente e/o affine se conviventi, ad eccezione degli ascendenti e discendenti purché non conviventi;
- i dipendenti dell' Assicurato in occasione dell'espletamento della loro attività.

L'Assicurato deve:

- comunicare tempestivamente notizie, domande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto;
- adoperarsi per l'acquisizione degli elementi di difesa;
- astenersi, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

La garanzia per questa estensione viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Art. 3.1 - Garanzia Base**Descrizione delle garanzie**

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da qualsiasi evento non esplicitamente escluso.

Sono, altresì compresi:

- i danni provocati allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso, sia per ordine dell'Autorità, sia dal Contraente, dall'Assicurato e/o da terzi;
- il furto di fissi ed infissi o parti dell'Abitazione (escluso i pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici comunque installati).

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro.

In caso di coesistenza della Sezione Furto e Rapina, il limite presente in questa garanzia opera in aggiunta a quanto previsto nella citata Sezione Furto e Rapina;

L'assicurazione comprende, inoltre, le spese sostenute a seguito di sinistro indennizzabile per:

- 1) la demolizione, lo sgombero e lo smaltimento e il trasporto dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata e per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo sulle partite Abitazione e Contenuto per sinistro;

- 2) onorari dei periti nominati dal Contraente in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo sulle partite Abitazione e Contenuto con il massimo di € 7.500,00 per sinistro;
- 3) un alloggio sostitutivo per l'Assicurato e i suoi familiari conviventi (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la Dimora abituale assicurata è resa inabitabile.

Qualora il danno indennizzabile sia di importo superiore a € 10.000,00 e l'Assicurato non richieda alcun rimborso per un alloggio sostitutivo, verrà riconosciuto un indennizzo supplementare del 10%.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo sulle partite Abitazione e Contenuto per sinistro;

- 4) il rifacimento dei documenti dell'Assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per annualità assicurativa;

- 5) gli oneri dovuti per la ricostruzione dell'Abitazione assicurata in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro, escluse multe ed ammende.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 7.500,00 per sinistro;

- 6) riparare e/o sostituire, le condutture dell'Abitazione da cui si è verificata fuoriuscita d'acqua che abbia provocato danni indennizzabili alle cose assicurate. Sono inoltre comprese le spese sostenute per individuare la rottura e quelle per demolire e ripristinare la parte danneggiata del fabbricato. Tale estensione è operante purché sia assicurata l'Abitazione. Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore a quello delle spese liquidate a termini di polizza, fermo restando il limite di indennizzo per sinistro. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro;

- 7) oneri notarili per il riacquisto di una nuova abitazione a seguito della distruzione di quella assicurata.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro.

- 8) il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento a seguito di guasto acci-

dentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento di pertinenza dell'Abitazione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 2% della somma assicurata per la partita Abitazione con il massimo di € 3.000,00 per annualità assicurativa.

La Società rimborsa, in eccedenza alle somme assicurate, anche le spese, se conseguenti agli eventi garantiti dal contratto:

9) di trasloco e deposito, esclusivamente per l'Abitazione abituale resa inagibile e per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per annualità assicurativa;

10) per la perdita del canone di locazione nel caso in cui l'Abitazione assicurata sia locata a terzi, per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa, con il limite di un anno.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 6.000,00 per sinistro;

11) di riprogettazione del fabbricato e per la direzione dei lavori.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo sulla partita Abitazione con il massimo di € 6.000,00 per sinistro.

Sono, altresì compresi:

12) i Rischi esterni all'Abitazione assicurata

La Società, quando sia stata assicurata la partita Contenuto e limitatamente ai danni da incendio, esplosione, scoppio, indennizza i danni:

- agli effetti personali portati dal Contraente e dai suoi familiari quando si trovi in negozi o locali pubblici;
- agli effetti personali portati dal Contraente e dai suoi familiari in alberghi o locali di villeggiatura non di sua proprietà, a lui in uso per il solo periodo di soggiorno;
- ai capi di abbigliamento, alle apparecchiature elettrodomestiche presso terzi per operazioni di manutenzione o riparazione.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 5.000,00 per sinistro.

La garanzia non opera nel caso in cui il con-

tratto sia stipulato con contraenza "Persona Giuridica";

13) gli Atti di terrorismo

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da atti di terrorismo.

Sono tuttavia esclusi i danni:

- da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% delle somme assicurate per le partite Abitazione e Contenuto per annualità assicurativa con uno scoperto del 10% e con il minimo di € 500,00;

14) le Riparazione tubi gas

La Società, rimborsa le spese sostenute per la ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas, accertata dall'azienda di distribuzione o certificata da Tecnico specializzato ed autorizzato ad effettuare i necessari controlli, comportante il blocco dell'erogazione, relativa agli impianti di distribuzione di pertinenza dell'Abitazione assicurata e posti al servizio dello stesso, nonché quelle sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione, comprese quelle strettamente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti del fabbricato.

Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore alle altre spese liquidate, fermo restando il limite di indennizzo per sinistro.

Questa garanzia è prestata nella forma a Valore intero.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 3% della somma assicurata per la partita Abitazione con il massimo di € 3.000,00 per sinistro.

15) Benefit Auto

Nel caso in cui il Contraente o uno dei com-

ponenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia sia proprietario di un'autovettura assicurata con polizza R.C. Auto con UnipolSai Assicurazioni:

- la Società, limitatamente ai sinistri causati da incendio, esplosione, scoppio, evento atmosferico che abbiano interessato anche tale autovettura, pagherà una somma di € 3.000,00 a titolo di indennità aggiuntiva, a condizione che l'autovettura sia al momento del sinistro custodita in autorimessa facente parte del fabbricato assicurato ovvero del maggior immobile di cui tale fabbricato forma eventualmente parte.

16) Aumento della somma assicurata per matrimonio

Se l'Abitazione relativa all'ubicazione indicata in polizza costituisce Dimora abituale del Contraente/Assicurato, la somma assicurata alla partita "Contenuto" deve intendersi maggiorata:

- del 10% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del quarantesimo giorno precedente la data del matrimonio del Contraente/Assicurato o di uno dei componenti la sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia fino alle ore 24 del ventesimo giorno successivo a tale data.

Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da:

17) Dolo e colpa grave

La Società indennizza i danni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato nonché a parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni", da dolo e colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

Art. 3.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- 1) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, maremoti, penetrazione di acqua di falda;
- 2) dovuti a: movimenti artificiali, smottamen-

to, cedimento del terreno; crollo o collasso delle strutture del fabbricato dovuto ad errata progettazione e/o realizzazione;

- 3) da scivolamento delle tegole del tetto per effetto di sovraccarico di neve;
- 4) causati da guerra anche non dichiarata, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, confisca, guerra civile, sequestro;
- 5) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 6) di furto (salvo quanto previsto per fissi ed infissi all'Art. 3.1 - Descrizione delle garanzie -), rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento;
- 7) da occupazione abusiva;
- 8) di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
- 9) dovuti ad usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento, salvo il caso di incendio, esplosione, scoppio;
- 10) dovuti a difetti noti all'Assicurato e/o Contraente all'atto della stipula della polizza;
- 11) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- 12) a coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, gazebo e cose mobili all'aperto per effetto di eventi atmosferici;
- 13) a pannelli fotovoltaici per effetto di eventi atmosferici;
- 14) dovuti a stillicidio, a umidità, condensa, brina, infiltrazione di acqua dal terreno;
- 15) causati da acqua penetrata per difetto di impermeabilizzazione, o attraverso aperture con protezioni aperte o prive di protezioni;
- 16) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, delle persone che abitano con l'Assicurato o di cui lo stesso deve rispondere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata;

- 17) causati da urto di veicoli di proprietà o in uso all'Assicurato;
- 18) causati da animali;
- 19) causati o subiti da impianti di irrigazione, salvo i danni subiti per fenomeno elettrico, incendio, esplosione.

Se non causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, eventi atmosferici, fuoriuscita di acqua, sono esclusi:

- 20) i guasti meccanici, l'anormale od improprio funzionamento;
- 21) i danni estetici, ammaccature, deformazioni;
- 22) i danni alle componenti edili del fabbricato dovuti ad assestamento, a fessurazione, a stacco di intonaci, di finiture, di cornicioni e di grondaie; i danni a strade e sentieri;
- 23) i danni derivanti da operazioni di pulizia, riparazioni, traslochi, ristrutturazioni;
- 24) i danni a software.

Quando non siano espressamente compresi, sono esclusi anche i danni:

- 25) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati.

Art. 3.3 - Delimitazioni

- 1) Il pagamento dell'indennizzo, salvo dove diversamente previsto, sarà effettuato con l'applicazione della franchigia assoluta di € 250,00, la franchigia assoluta di € 250,00 viene applicata anche per fenomeno elettrico ad impianti, apparecchi elettrici ed elettronici. La franchigia non si applica per i sinistri causati da incendio, azione meccanica del fulmine, scoppio o esplosione (se non di ordigni esplosivi). Relativamente a fenomeno elettrico ed elettronico all'impianto e pannelli fotovoltaici la garanzia viene prestata con il limite di indennizzo di € 7.000,00 per annualità assicurativa e con una franchigia di € 500,00.
- 2) Quando la garanzia per il Contenuto è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, per i danni causati da fenomeno elettrico ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici appartenenti al Contenuto, l'indennizzo

non potrà superare il 25% della somma assicurata per il Contenuto stesso.

- 3) Ferme le "Esclusioni" di cui al precedente punto 3.2, si conviene che per le garanzie di seguito indicate l'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo e con le franchigie o scoperti indicati nelle specifiche garanzie:

a) rottura di vetri, specchi, cristalli, non dovuta a incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 per oggetto/lastra, con franchigia di € 250,00

b) danni causati da crollo per effetto di sovraccarico di neve.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% delle somme assicurate per Abitazione e Contenuto per sinistro, con una franchigia di € 250,00.

c) danni causati da fuoriuscita di acqua a seguito di gelo e danni da allagamento a seguito di eventi atmosferici.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro, con una franchigia di € 250,00.

d) danni causati da valanghe, caduta sassi, frane, slavine.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% delle somme assicurate per Abitazione e Contenuto per sinistro, con una franchigia di € 250,00.

Art. 3.4 - Destinazione del fabbricato e caratteristiche costruttive

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che:

- 1) l'Abitazione assicurata:

a) sia **adibita** a civile abitazione con eventuale studio professionale o ufficio annesso e comunicante;

b) sia **costruita** in materiali incombustibili per almeno il 75% delle superfici. È però ammesso l'impiego di materiali combustibili nelle strutture portanti del tetto, nelle coibentazioni, nei rivestimenti interni, nelle strutture portanti orizzontali, solai compresi, e nelle pavimentazioni;

- 2) l'edificio di cui fa parte l'Abitazione:
a) sia **adibito** prevalentemente e comunque per almeno il **51%** delle superfici complessive di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro dipendenze.

Art. 3.5 - Forma dell'assicurazione e operatività delle garanzie

L'assicurazione è stipulata nella forma:

- a Valore intero per l'Abitazione;
- a Primo Rischio Assoluto o a Valore intero per il Contenuto.

L'assicurazione vale per le dimore e le località indicate nella Scheda di polizza.

Art. 3.6 - Tipo della garanzia

La garanzia è prestata a Valore a nuovo e il valore delle cose assicurate deve corrispondere:

- a) per l'**Abitazione**, alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato **escluso il valore dell'area**;
- b) per il **Contenuto**, al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per caratteristiche funzionali e qualitative, **ad eccezione di capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 720 giorni, oggetti d'arte, preziosi e valori, oggetti fuori uso ed inservibili**, per i quali la garanzia è prestata in base all'effettivo valore al momento del sinistro.

Art. 3.7 - Garanzie Supplementari (Opzionali)

(operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 3.7.1 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale della specifica partita**, indicato nella Scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del **20%** del massimale stesso.

Con tale estensione di garanzia, l'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- gli Assicurati, i loro genitori e figli e ogni altro parente e/o affine se convivente, ad eccezione degli ascendenti e discendenti purché non conviventi;
- i dipendenti dell'Assicurato in occasione dell'espletamento della loro attività.

L'Assicurato deve:

- comunicare tempestivamente notizie, domande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto;
- adoperarsi per l'acquisizione degli elementi di difesa;
- astenersi, in ogni caso, da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.

Per questa estensione la garanzia viene prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Art. 3.7.2 - Pannelli/impianti fotovoltaici

A deroga di quanto previsto all'art. 3.2 "Esclusioni", la Società indennizza i danni ai pannelli/impianti fotovoltaici, causati da Eventi atmosferici.

La garanzia in questione è operante purché l'impianto fotovoltaico sia progettato ed installato a regola d'arte (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore).

In caso di mancanza delle certificazioni da parte del produttore, la Società non corrisponderà all'Assicurato importo superiore al **70%** del danno indennizzabile.

Rimangono escluse dalla garanzia le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui del sinistro.

Questa garanzia è prestata nella forma a Va-

lore intero.

La presente garanzia viene prestata con i seguenti limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:

Limiti di indennizzo:

- 10% del valore assicurato alla partita Abitazione con il massimo di € 20.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
- 10% del valore assicurato alla partita Abitazione con il massimo di € 30.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;

Scoperto e Franchigia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00;

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 3.8 - Condizioni Specifiche (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art.3.8.1 - Riduzione franchigia Fenomeni elettrici

La franchigia assoluta prevista all'Art. 3.3 - Delimitazioni -, si intende ridotta ad € 150,00 relativamente al fenomeno elettrico ad impianti, apparecchi elettrici ed elettronici.

Resta ferma la specifica franchigia di € 500,00 relativa ai danni da fenomeno elettrico ed elettronico all'impianto e pannelli fotovoltaici.

Art. 4.1 - Oggetto del contratto

La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati: - a causa del **terremoto**, intendendosi per tale un sottomovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene: - a causa di incendio, esplosione e scoppio conseguente a terremoto.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento, che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

La garanzia è prestata nei limiti delle somme assicurate, di indennizzo e con le franchigie indicati nella Scheda di polizza.

La garanzia prevista dalla presente Sezione Rischio Terremoto è obbligatoriamente abbinata alla garanzia della Sezione Incendio del Fabbricato.

Non è consentita la sottoscrizione della Sezione Rischio Terremoto:

- in assenza dell'attivazione della Sezione Incendio che dovrà comprendere obbligatoriamente la partita Abitazione;
- in presenza della sola partita Contenuto presente nella Sezione Incendio.

Le somme assicurate per le singole Partite, sono quelle previste dal contratto Multirischi dell'Abitazione UnipolSai.

Relativamente alla definizione del "Contenuto" si richiama, in quanto compatibile, quanto indicato nel Glossario, mentre per la definizione di "Abitazione" e delle relative caratteristiche costruttive, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato riportato al successivo art. 4.2 della presente Sezione.

Art. 4.2 - Caratteristiche costruttive e definizione dell'Abitazione assicurata

Sono condizioni essenziali per l'operatività delle garanzie che:

- 1) l'Abitazione assicurata sia adibita a civile abitazione con eventuale studio professio-

- nale o ufficio annesso e comunicante;
- 2) l'edificio di cui fa parte l'Abitazione sia adibito prevalentemente e comunque per almeno il **51%** delle superfici complessive di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro dipendenze.

Per le caratteristiche costruttive e la definizione della partita "Abitazione", le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito riportato.

- 1) **ABITAZIONE ANTISISMICA**, intendendosi per tale l'Abitazione che sia conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decreto del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";

- 2) **ABITAZIONE TRADIZIONALE**, intendendosi per tale l'Abitazione, con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato, copertura del tetto in materiali incombustibili.

Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravamento di rischio, per la costruzione tradizionale.

- le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dall'abitazione stessa;
- i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura che non eccedano 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza è elevata a 1/3 allorché trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
- l'armatura del tetto in legno;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento;

- 3) **ABITAZIONE IN MURATURA**, intendendosi per tale l'Abitazione costruita in materiali incombustibili per almeno il **75%**

delle superfici. È però ammesso l'impiego di materiali combustibili nelle strutture portanti del tetto, nelle coibentazioni, nei rivestimenti interni, nelle strutture portanti orizzontali, solai compresi, e nelle pavimentazioni.

Oltre al fabbricato, la garanzia copre esclusivamente:

- gli infissi e gli impianti fissi al servizio dell'abitazione quali: impianti elettrici (esclusi trasformatori all'aperto), telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi gli impianti e pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici, gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole);

- tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico;

- le opere di fondazione o interrato, escluso il terreno;

- le dipendenze: cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive, recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici (esclusi parchi, giardini, alberi e strade private) comunque costruite purché realizzate nell'abitazione stessa o negli spazi ad essa adiacenti, anche se separate (articolo 818 C.C.).

Si intende parte dell'Abitazione anche il box pertinenziale (articoli 817, 818 del Codice Civile). In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di proprietà comune.

Art. 4.3 - Esclusioni

La Società non risponde dei danni:

1) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;

2) causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, da maremoto, di mareggiata, marea, alluvioni, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

3) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;

4) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

5) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati, comprese le spese di demolizione e sgombero;

6) ad abitazioni considerate abusive ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia, nonché a quelle dichiarate inagibili con provvedimento dell'Autorità al momento della sottoscrizione della presente polizza;

7) ad abitazioni non costruite in materiali combustibili per almeno il 75% delle superfici. È però ammesso l'impiego di materiali combustibili nelle strutture portanti del tetto, nelle coibentazioni, nei rivestimenti interni, nelle strutture portanti orizzontali, solai compresi, e nelle pavimentazioni;

8) ad abitazioni costruite in bioedilizia;

9) ad abitazioni Chalet;

10) ad abitazioni costruite in legno.

Art. 4.4 - Limiti di indennizzo e franchigie

La garanzia Rischio Terremoto viene prestata con i seguenti limiti di indennizzo e franchigie, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza.

Limiti di indennizzo per la partita "Abitazione":

1) 50% della somma assicurata per la partita "Abitazione" della Sezione Incendio per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno as-

sicurativo;

- 2) 70% della somma assicurata per la partita "Abitazione" della Sezione Incendio per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Relativamente alla Franchigia, la stessa viene differenziata in base alla tipologia costruttiva dell'Abitazione, come di seguito riportata:

Franchigie:

- relativamente all' "Abitazione ANTISISMICA", il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di importo pari al 5% della somma assicurata per la partita "Abitazione" della Sezione Incendio, con il minimo non indennizzabile di € 10.000,00.

Pertanto nell'eventualità in cui l'ammontare dell'indennizzo, al netto della franchigia contrattuale come sopra definita, sia comunque superiore, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, al 50% o al 70% della somma assicurata alla partita "Abitazione" della Sezione Incendio, verrà liquidato un indennizzo pari a tale importo massimo;

- relativamente all' "Abitazione TRADIZIONALE", il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di importo pari al 10% della somma assicurata per la partita "Abitazione" della Sezione Incendio, con il minimo non indennizzabile di € 20.000,00.

Pertanto nell'eventualità in cui l'ammontare dell'indennizzo, al netto della franchigia contrattuale come sopra definita, sia comunque superiore, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, al 50% o al 70% della somma assicurata alla partita "Abitazione", verrà liquidato un indennizzo pari a tale importo massimo;

- relativamente all' "Abitazione MURATURA", il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di importo pari al 10% della somma assicurata per la partita "Abitazione", con il minimo non indennizzabile di € 25.000,00.

Pertanto nell'eventualità in cui l'ammontare dell'indennizzo, al netto della franchigia con-

trattuale come sopra definita, sia comunque superiore, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, al 50% o al 70% della somma assicurata alla partita "Abitazione", verrà liquidato un indennizzo pari a tale importo massimo.

Limiti di indennizzo per la partita "Contenuto":

100% della somma assicurata per la partita "Contenuto" (se presente nella Scheda di polizza), per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Franchigia:

relativamente alla partita "Contenuto", il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di importo pari al 10% della somma assicurata per la partita "Contenuto", della Sezione Incendio con il minimo non indennizzabile di € 3.000,00.

Pertanto nell'eventualità in cui l'ammontare dell'indennizzo, al netto della franchigia contrattuale come sopra definita, sia comunque superiore al 100% della somma assicurata alla partita "Contenuto", della Sezione Incendio verrà liquidato un indennizzo pari a tale importo massimo.

Si conviene tra le Parti che la liquidazione relativa alla partita "Contenuto" (ferma la franchigia e il minimo non indennizzabile espressamente previsti all'art. 4.4) avverrà esclusivamente con un unico atto liquidativo, qualora il danno accertato alla partita "Abitazione", sia superiore alla specifica e franchigia, previsto all'art. 4.4 della medesima partita.

Art. 4.5 - Forma dell' assicurazione e operatività delle garanzie

L'assicurazione è stipulata nella forma:

- 1) a "Valore intero" per l'Abitazione;
- 2) a "Primo Rischio Assoluto" o a "Valore intero" per il Contenuto.

L'assicurazione vale per l' Abitazione indicata e localizzata nella Scheda di polizza.

Art. 4.6 - Tipo della garanzia

La garanzia è prestata a " Valore a nuovo" e il

valore delle cose assicurate deve corrispondere:

- 1) **per l'Abitazione**, alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato escluso il valore dell'area;
- 2) **per il Contenuto**, al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od

equivalenti per caratteristiche funzionali e qualitative, ad eccezione di capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 720 giorni, oggetti d'arte, preziosi e valori, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all'effettivo valore al momento del sinistro.

Art. 5.1 - Garanzia Base

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causata da:

- 1) furto purché l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
 - a) con rottura, scasso, rimozione delle difese esterne dei locali o dei relativi mezzi di protezione o di chiusura;
 - b) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
 - c) praticando aperture o brecce nei soffitti, pareti o pavimenti;
 - d) con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al Contraente, ai suoi familiari o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità, sino alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo;
 - e) mediante apertura di serrature elettro-niche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
 - f) per via diversa da quella ordinaria superando ostacoli o ripari con uso di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- 2) furto commesso da persona che sia rimasta nei locali contenenti le cose assicurate all'insaputa del Contraente e dei suoi familiari e che abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;
- 3) furto perpetrato da collaboratori domestici, comunque commesso.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro con uno scoperto del 10%.

- 4) furto commesso dall'esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
 - 5) rapina/estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- Sono parificati ai danni di furto anche:
- 6) i guasti arrecati alle cose assicurate per commettere o tentare di commettere il furto;
 - 7) i danni da atti vandalici sulle cose assicurate cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina, tentati o consumati.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la partita Contenuto per sinistro.

- 8) i danni per furto di infissi e/o i guasti arrecati all'abitazione contenente le cose assicurate, in occasione di furto o rapina, tentati o consumati.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro.

La Società rimborsa anche le spese documentate:

- 9) sostenute per gli onorari del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo sulla partita Contenuto con il massimo di € 3.000,00 per sinistro.

- 10) sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predisporre terapie di sostegno a causa di disagi psicologici, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dal Contraente o dai suoi familiari a seguito di scippo o rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di polizza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro.

- 11) per la sostituzione delle serrature della Dimora assicurata con altre dello stesso tipo, resa necessaria da furto, rapina, scippo, smarrimento, anche all'esterno dell'abitazione, delle chiavi. Questa garanzia opera in aggiunta a quanto previsto dalla garanzia Assistenza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 200,00 per sinistro.

- 12) per la duplicazione o rifacimento dei documenti personali del Contraente e dei suoi familiari a seguito di furto, rapina o scippo, anche all'esterno dell'abitazione, sempreché sia assicurata la Dimora abituale.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro.

Art. 5.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- 1) terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno;
- 2) guerra anche non dichiarata, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, confisca, guerra civile, sequestro;
- 3) emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 4) atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, scioperi, rivolta, sommossa, tumulto popolare, occupazione abusiva;

salvo che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono esclusi altresì i danni:

- 5) conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei loro familiari e delle persone che abbiano in uso, a qualsiasi titolo, i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, salvo quanto previsto al punto 3 dell'Art. 5.1 - Garanzia Base per il furto perpetrato da collaboratori domestici;
- 6) conseguenti a fatti commessi o agevolati

con dolo o colpa grave da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;

- 7) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati.

Relativamente alla Dimora abituale, se i locali rimangono per più di 30 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, sono esclusi i danni a Preziosi e valori non riposti in cassaforte (quando assicurati); tale esclusione decorre dalle ore 24,00 del trentesimo giorno.

Sono inoltre esclusi dalla garanzia relativa al Contenuto della Dimora non abituale gli oggetti d'arte, salvo che nel periodo di abitazione ininterrotto nella stessa da parte del Contraente o suoi familiari.

Preziosi e valori sono esclusi dalla partita Contenuto salvo che non sia richiamata la Garanzia Supplementare (opzionale) 5.6.4 - Preziosi e valori nella Dimora abituale - o la Garanzia Supplementare (opzionale) 5.6.5 - Preziosi e valori nella Dimora non abituale - o venga indicata nella Scheda di polizza, in alternativa, la Garanzia Supplementare (opzionale) 5.6.2 - Preziosi e valori in cassaforte o la Garanzia Supplementare (opzionale) 5.6.3 - Preziosi e valori ovunque posti.

Art. 5.3 - Limiti di indennizzo

Per i sotto elencati oggetti, la garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:

- 1) oggetti di pregio, quali pellicce, argenteria (oggetti singoli e servizi), tappeti pregiati, oggetti d'arte.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 60% della somma assicurata per la partita Contenuto con il massimo di € 16.000,00 per singolo oggetto.

- 2) oggetti nelle dipendenze, con un limite per singolo oggetto relativamente a: natanti e relativi motori fuoribordo fino a 40 cavalli, biciclette, ciclomotori.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per la partita Contenuto con il massimo di € 750,00 per natanti, motori fuoribordo, biciclette, ciclomotori.

Art. 5.4 - Destinazione del fabbricato

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che:

- l'abitazione contenente le cose assicurate sia adibita a civile abitazione con eventuale studio professionale o ufficio annesso e comunicante.

Art. 5.5 - Operatività delle garanzie - Caratteristiche costruttive e Mezzi di chiusura dell'abitazione

L'assicurazione vale per le dimore indicate nella Scheda di polizza.

Per il furto commesso all'interno delle dimore assicurate la garanzia è prestata a condizione (essenziale per l'operatività) che le caratteristiche costruttive del fabbricato e i mezzi di chiusura dell'abitazione abbiano i seguenti requisiti:

- le pareti e i solai dei locali contenenti le cose assicurate confinanti con l'esterno, con locali di altre unità immobiliari o spazi di uso comune, siano costruiti in muratura, vivo, cotto, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento ed eventualmente, per non oltre il 25% delle rispettive superfici, in metallo e legno.

Qualora il fabbricato contenente le cose assicurate sia elevato ad un solo piano e la linea di gronda del tetto sia situata, in verticale, ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, la copertura deve essere in cemento armato o conglomerato cementizio o pietra o laterizio o vetrocemento totalmente fisso; sono ammesse aperture purché protette da mezzi di chiusura conformi a quelli descritti al punto successivo;

- ogni apertura verso l'esterno, situata a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, sia difesa, per tutta la sua estensione, da uno dei seguenti mezzi di chiusura: robusti serramenti di legno, di materia plastica rigida, di vetri antisfondamento, di metallo o lega metallica, chiusi con serrature a una o più mandate, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente

dall'interno, inferriate fissate al muro.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano passaggio di una persona.

Sono anche ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

La garanzia è comunque operante quando, pur esistendo mezzi di chiusura non equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva a quelli sopraindicati, l'autore del furto si sia introdotto attraverso mezzi ad essi conformi. Qualora l'autore del furto si sia introdotto mediante rottura, scasso, rimozione di mezzi non equivalenti, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

È tuttavia ammesso che, quando nell'abitazione vi sia la presenza del Contraente o dei suoi familiari, non vengano posti in essere i mezzi di chiusura; in tale evenienza, la Società, in caso di sinistro, corrisponderà all'Assicurato l'85% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il 15% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 5.6 - Garanzie Supplementari (opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 5.6.1 - Rischi esterni all'abitazione

A - Scelta MEDIUM

La garanzia è prestata esclusivamente entro i confini dell'Unione Europea comprese Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Liechtenstein, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano.

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, avvenuti all'esterno dell'abitazione e commessi sulla persona del Contraente e/o dei suoi familiari. Nel caso in cui il contratto sia stipulato con contraenza "Persona Giuridica", la Società indennizza la persona individuata nell'allegato di polizza e i componenti del Suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché non coniugati e conviventi o il convivente

more uxorio del Contraente. La garanzia opera entro i limiti della specifica partita assicurata, derivanti da:

a) rapina, scippo, furto a seguito di infortunio od improvviso malore, di capi di vestiario, oggetti, preziosi e valori, gli uni e gli altri per uso personale e, quindi, esclusi quelli attinenti ad attività lavorative esercitate per conto proprio o di terzi.

La garanzia è operante per le persone di età superiore a 12 anni.

In ogni caso per il denaro non sarà indennizzata somma superiore al 10% della somma assicurata.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato applicando uno scoperto del 10%.

b) furto con destrezza e rapina di capi di vestiario ed oggetti, consegnati o non, all'interno di locali adibiti ad esercizi pubblici (gli uni e gli altri per uso personale e quindi esclusi quelli attinenti ad attività lavorative esercitate per conto proprio o di terzi) quando negli stessi sia presente l'Assicurato.

Sono comunque esclusi i preziosi e valori.

B - Scelta LARGE

La garanzia assicurativa "A - Scelta MEDIUM", si intende estesa anche ai danni derivanti da:

c) furto di bagagli costituiti da effetti personali, esclusi preziosi e valori, che si trovino esclusivamente, dalle ore 6 alle ore 22, nel bagagliaio dell'autoveicolo di proprietà, in comodato, in leasing o preso a noleggio dall'Assicurato.

La validità della copertura è subordinata alla messa in funzione dei mezzi di chiusura di cui il veicolo è dotato.

d) furto e rapina di effetti personali del Contraente e dei suoi familiari anche quando si trovino ubicati in luoghi diversi dall'abitazione, purché in alberghi o in locali non di proprietà a loro in uso per il solo periodo di soggiorno.

La presente garanzia viene prestata con i seguenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:

Limiti di indennizzo:

- limitatamente al punto c), la garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata per la Garanzia Supplementare (opzionale) Rischi esterni all'abitazione, con il massimo di € 300,00 per oggetto;
- limitatamente al punto c), la garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la Garanzia Supplementare (opzionale) Rischi esterni all'abitazione, con il massimo di € 500,00 per oggetto;
- limitatamente al punto d), la garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata per la Garanzia Supplementare (opzionale) Rischi esterni all'abitazione;
- limitatamente al punto d), la garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la Garanzia Supplementare (opzionale) Rischi esterni all'abitazione.

Art. 5.6.2 - Preziosi e valori in cassaforte

La Società assicura contro il furto e la rapina i preziosi e valori custoditi in cassaforte nella Dimora abituale, entro i limiti della specifica partita assicurata riportata nella Scheda di polizza.

L'assicurazione Furto è operante:

- se vi sia stato lo scasso della cassaforte all'interno dei locali;
- oppure quando vi sia stata l'asportazione totale della cassaforte.

I preziosi e valori devono intendersi assicurati anche quando sono custoditi presso Istituti di credito.

Art. 5.6.3 - Preziosi e valori ovunque posti

La Società assicura contro il furto e la rapina, entro i limiti della specifica partita assicurata riportata nella Scheda di polizza, i preziosi e valori posti nei locali all'esterno della cassaforte, nella Dimora abituale assicurata con esclusione di quelli riposti in dipendenze e/o pertinenze non comunicanti.

In alternativa alle Garanzie Supplementari

opzionali di cui agli art. 5.6.2 - Preziosi e valori in cassaforte e art. 5.6.3 - Preziosi e valori ovunque posti, viene prestata la seguente garanzia:

Art. 5.6.4 - Preziosi e valori nella Dimora abituale

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 5.2 - Esclusioni -, la Società, in caso di sinistro indennizzabile, assicura inoltre:

- denaro;
- preziosi e valori (escluso denaro).

La presente garanzia viene prestata con i seguenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:

Limiti di indennizzo :

- limitatamente al denaro, la garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 5% o del 10% della somma assicurata per la partita Contenuto della Dimora abituale, per sinistro;
- limitatamente ai preziosi e valori (escluso denaro), la garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 40% della somma assicurata per la partita Contenuto della Dimora abituale, per sinistro, con un limite massimo di € 10.000,00 complessivi per le Raccolte e Collezioni o fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per la partita Contenuto della Dimora abituale, per sinistro, con un limite massimo di € 12.500,00 complessivi per le Raccolte e Collezioni.

Art. 5.6.5 - Prezzo e valori nella Dimora non abituale

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 5.2 - Esclusioni -, la Società, in caso di sinistro indennizzabile, assicura contro il Furto e la rapina i Preziosi e i valori nella Dimora non abituale assicurata.

Si conviene che per le cose assicurate di seguito indicate l'assicurazione è prestata con i **limiti di indennizzo** e con le **franchigie o scoperti** di seguito indicati:

- per i preziosi e valori (escluso denaro) una percentuale sulla somma assicurata alla partita Contenuto, con il massimo di € 10.000,00

complessivi per le raccolte e collezioni.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 40% della somma assicurata per la partita Contenuto della Dimora non abituale, per sinistro.

- per il denaro una diversa percentuale sulla somma assicurata alla partita Contenuto. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per la partita Contenuto della Dimora non abituale, per sinistro.

Questa garanzia è operante solamente durante il periodo di abitazione senza interruzioni nella Dimora non abituale da parte del Contraente o dei suoi familiari.

5.6.6 - Impianto Fotovoltaico (Pannelli)

La Società, in aggiunta alla somma assicurata alla partita Contenuto, assicura il furto dei pannelli dell'impianto fotovoltaico al servizio dell'abitazione.

La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, con applicazione di uno scoperto per sinistro a carico dell'assicurato pari al:

- a) 10% col minimo non indennizzabile di € 500,00 se i pannelli sono installati sulla copertura dell'edificio destinato ad abitazione o sui tetti nelle pertinenze esterne con altezza superiore a 4 metri dal suolo e sulla facciata;
- b) 20% col minimo non indennizzabile di € 1.000,00 se i pannelli sono installati nelle pertinenze esterne a terra o su tetti con altezza inferiore ai 4 metri dal suolo.

Questa garanzia è operante alle seguenti condizioni:

- che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i pannelli assicurati sono fissati;
- in caso di impianti con pannelli installati a terra o su tetti nelle pertinenze esterne dell'edificio destinato a civile abitazione ad un'altezza inferiore ai 4 metri dal suolo, essi dovranno essere provvisti di almeno uno dei seguenti sistemi antifurto:
 - tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati o avere la testa spaccata;

- tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti.
- Nel caso in cui l'impianto sia installato a terra o sul tetto con altezza inferiore ai 4 metri è obbligatoria:
 - una recinzione (intendendo per essa una cortina continua di altezza minima di 1,5 metri realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro, in legno con pali infissi nel terreno) continua lungo tutto il perimetro dell'area d'installazione dell'impianto.

La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

La presente garanzia viene prestata con i seguenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:

- € 5.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
- € 10.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Art. 5.7 - Condizione Specifica (sempre operante)

Art. 5.7.1 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Su richiesta dell'Assicurato/Contraente, si potrà concordare il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso dovrà versare il rateo di premio, con riguardo all'importo del reintegro delle stesse somme assicurate dalla data della richiesta fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto,

si darà luogo al rimborso del premio non goduto al netto dell'imposta, sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 5.8 - Condizioni Specifiche (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 5.8.1 - Mezzi di Chiusura Tipo 24/A

A deroga di quanto previsto all'Art. 5.5 - Operatività della garanzia - Caratteristiche costruttive e Mezzi di chiusura dell'abitazione -, l'assicurazione per i danni da furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situate a meno di 4 m dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) porte od imposte, munite di serrature a doppia mappa o, se chiuse dall'interno, di robusti catenacci, senza luci di sorta, costruite per tutta la loro estensione in:
 - metallo e legno tale da costituire porta di sicurezza e cioè porta con incorporata, per tutta la sua superficie, corazzatura metallica montata su telaio in metallo ed avente peso non inferiore a 50 kg;
 - legno con rivestimento metallico esterno dello spessore di almeno 0,002 m, con telai rinforzati in metallo, con serratura a doppia mappa del tipo ad espansione con bloccaggio ai quattro lati della porta stessa;
 - legno massiccio;
 - metallo, montato su telai metallici di adeguata robustezza, di spessore di almeno 0,003 m;
- b) inferriate fisse, a piena sezione, dello spessore o del diametro minimo di 0,015 m, formanti luci a spazi impraticabili (intendendosi per impraticabile uno spazio attraverso il quale una persona non possa passare);
- c) saracinesche o avvolgibili, senza luci di sorta, costruite per tutta la loro estensione in metallo e chiuse con serratura a doppia mappa o lucchetti di sicurezza o, se con bloccaggio interno, robusti catenacci.

Qualora, in caso di sinistro, i mezzi di protezione e chiusura non siano conformi a quelli sopra indicati, la Società corrisponderà all'Assicurato il 70% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il 30% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Art. 5.8.2 - Impianto di allarme

Il Contraente/Assicurato dichiara, e tale dichiarazione è essenziale per l'efficacia della garanzia Furto prestata dalla presente Sezione, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antintrusione a norme CEI. L'Assicurato si impegna a

mantenere detto impianto in condizione di efficace funzionamento e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

In caso di inosservanza da parte del Contraente o dell'Assicurato o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi di cui sopra, la Società, in caso di sinistro, corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Qualora tale scoperto dovesse cumularsi con quelli previsti all'Art. 5.5 - Operatività della garanzia -, si applicherà uno scoperto unificato nella misura del 35%.

Art. 5.1 - Garanzia Base

La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti, derivanti da furto, anche se solo tentato:

- del Contenuto posto nell'abitazione assicurata, anche se di proprietà di terzi;
- delle parti non considerate mobili dell'abitazione assicurata, compresi i danni provocati agli infissi della stessa.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro.

La Società indennizza anche i danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Contenuto dell'abitazione assicurata causati da rapina/estorsione, purché l'impossessamento sia avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

L'assicurazione comprende inoltre il rimborso, a seguito di sinistro indennizzabile, delle spese documentate:

1. sostenute per onorari dei periti nominati dal Contraente.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo sulla partita Contenuto con il massimo di € 3.000,00 per sinistro.

2. sostenute dal Contraente e dai suoi familiari per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la Dimora abituale assicurata è resa inabitabile;

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo sulla partita Contenuto per sinistro.

3. sostenute per il rifacimento dei documenti personali del Contraente e dei suoi familiari. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per annualità assicurativa.

4. sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche allo scopo di diagnosticare e predi-

sporre terapie di sostegno a causa di disagi psicologici, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dal Contraente o dai suoi familiari a seguito di scippo o rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di polizza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro.

5. per i danni materiali e diretti avvenuti, in tutto il mondo, all'esterno dell'abitazione e commessi sulla persona dell'Assicurato e/o dei suoi familiari; nel caso in cui il contratto sia stipulato con contraenza "Persona Giuridica", la Società indennizza la persona individuata nell'allegato di polizza e i componenti del Suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia, nei limiti della somma assicurata alla partita Contenuto della Dimora abituale, derivanti da:

a) furto con destrezza e rapina di capi di vestiario ed oggetti, consegnati o non, avvenuto in locali adibiti ad esercizi pubblici quando negli stessi sia presente l'Assicurato. Dall'assicurazione sono esclusi sia i beni attinenti attività lavorative esercitate per conto proprio o di terzi sia i valori.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la partita Contenuto per sinistro;

b) furto di bagagli costituiti da effetti personali, esclusi preziosi e valori, che si trovino esclusivamente, dalle ore 6 alle ore 22, nel bagagliaio dell'autoveicolo di proprietà, in comodato, in leasing o preso a noleggio dall'Assicurato.

La validità della copertura è subordinata alla messa in funzione dei mezzi di chiusura di cui il veicolo è dotato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per la partita Contenuto per sinistro;

c) furto e rapina di effetti personali del Contraente e dei suoi familiari anche quando

si trovino ubicati in luoghi diversi dall'abitazione, purché in alberghi o in locali non di proprietà, a loro in uso per il solo periodo di soggiorno.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la partita Contenuto per sinistro.

6. per i danni materiali e diretti, dovuti alla perdita del Contenuto dell'abitazione assicurata, causati da furto perpetrato da collaboratori domestici, comunque commesso.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro con uno scoperto del 10%.

7. per l'aumento della somma assicurata per matrimonio.

Se l'abitazione relativa all'ubicazione indicata in polizza costituisce Dimora abituale del Contraente/Assicurato, la somma assicurata alla partita "Contenuto" deve intendersi maggiorata:

- del 10% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del quarantesimo giorno precedente la data del matrimonio del Contraente/Assicurato o di uno dei componenti la sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia fino alle ore 24 del ventesimo giorno successivo tale data.

Sono, altresì, inclusi in garanzia:

- il furto delle cose assicurate quando il ladro si sia introdotto nell'abitazione con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al Contraente, ai suoi familiari o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità, sino alle ore 24 dell'ottavo giorno successivo;
- le spese per la sostituzione delle serrature della Dimora assicurata con altre dello stesso tipo, resa necessaria da furto, rapina, scippo, smarrimento, anche all'esterno dell'abitazione, delle chiavi. Questa garanzia opera in aggiunta a quanto previsto dalla garanzia Assistenza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e con una franchigia di € 100,00.

Per ogni sinistro, in ogni caso, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio, nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.

Art. 5.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:

- 1) terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno;
- 2) guerra anche non dichiarata, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, confisca, guerra civile, sequestro;
- 3) emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 4) atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, scioperi, rivolta, sommossa, tumulto popolare, occupazione abusiva;

salvo che il sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi.

Sono esclusi altresì i danni:

- 5) di truffa, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, smarrimento;
- 6) di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni dell'abitazione;
- 7) d'incendio, esplosione, scoppio, o conseguenti a questi eventi;
- 8) conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei loro familiari e delle persone che abbiano in uso, a qualsiasi titolo, i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti (salvo quanto previsto al punto 6 della Garanzia Base);
- 9) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- 10) a cose poste all'aperto, pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici anche se fissati all'abitazione;
- 11) a veicoli a motore, natanti e loro parti;

- 12) a beni attinenti attività commerciali e/o artigianali;
- 13) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati, salvo quanto espressamente previsto nella Descrizione delle garanzie;
- 14) a preziosi e valori, oggetti d'arte riposti nelle dipendenze non comunicanti con l'abitazione.

Relativamente alla Dimora abituale, se i locali rimangono per più di 30 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, sono esclusi i danni a preziosi e valori non riposti in cassaforte; tale esclusione decorre dalle ore 24,00 del trentesimo giorno.

Relativamente alla Dimora non abituale, l'assicurazione di preziosi e valori, oggetti d'arte, è prestata solamente durante il periodo di abitazione senza interruzioni nella stessa da parte del Contraente o suoi familiari.

Art. 5.3 - Limiti di indennizzo

Per i punti indicati di seguito la garanzia è prestata con i limiti di indennizzo di seguito indicati:

- 1) denaro fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per la partita Contenuto per sinistro;
- 2) beni riposti in locali separati e non comunicanti con l'abitazione, fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per la partita Contenuto con il massimo di € 1.500,00 per le biciclette.
- 3) singolo oggetto d'arte e tappeto nonché oggetti di pregio, quali raccolte e collezioni fino alla concorrenza di € 16.000,00 per singolo oggetto.

Esclusivamente per la Dimora non abituale, la garanzia per i "preziosi e valori (escluso denaro)" è prestata con il seguente limite di indennizzo:

- preziosi e valori (escluso denaro) fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per la partita Contenuto per sinistro;

Per le dimore assicurate (abituali o non), tutte le garanzie sono prestate con la franchigia € 250,00. Quando sia previsto uno scoperto,

detta franchigia dovrà intendersi come importo minimo dello stesso.

Art. 5.4 - Destinazione del fabbricato

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che:

- l'abitazione garantita contenente le cose assicurate sia adibita a civile abitazione con eventuale studio professionale o ufficio annesso e comunicante.

Art. 5.5 - Garanzie Supplementari (sempre operanti)

5.5.1 - Rischi esterni all'abitazione

La garanzia assicurativa, nei limiti della somma assicurata alla partita Contenuto della Dimora abituale, riguarda i danni materiali e diretti avvenuti, in tutto il mondo, all'esterno dell'abitazione e commessi sulla persona dell'Assicurato e/o dei suoi familiari.

Nel caso in cui il contratto sia stipulato con contraenza "Persona Giuridica", la Società indennizza la persona individuata nell'allegato di polizza e i componenti del Suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché non coniugati e conviventi o il convivente more uxorio del Contraente. La garanzia è operante per i danni derivanti da: rapina, scippo, furto a seguito di infortunio od improvviso malore, di capi di vestiario, oggetti, preziosi e valori, il tutto di uso personale, avvenuti all'esterno della Dimora abituale. Dall'assicurazione sono esclusi i beni attinenti attività lavorative esercitate per conto proprio o di terzi.

La garanzia è operante per le persone di età superiore a 12 anni.

In ogni caso per il denaro non sarà indennizzata somma superiore a € 1.000,00.

La garanzia sopra indicata, viene prestata con i seguenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:

- SCELTA A

fino alla concorrenza del 60% della somma assicurata per la partita Contenuto con il massimo di € 7.500,00 per sinistro, con uno

scoperto del 10% ed entro i limiti della somma assicurata alla partita Contenuto;

- **SCELTA B**

fino alla concorrenza della specifica partita assicurata riportata nella Scheda di polizza, fermi lo scoperto del 10% e il limite di indennizzo di € 1.000,00 previsto per il denaro.

5.5.2 - Preziosi e valori in cassaforte (operante qualora venga assicurata la Dimora abituale)

La garanzia assicurativa prevista per preziosi e valori in cassaforte (escluso denaro), si intende prestata con i seguenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:

- **SCELTA A**

fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per la partita Contenuto per sinistro entro i limiti della somma assicurata alla partita stessa;

- **SCELTA B**

fino alla somma indicata nella Scheda di polizza, che rappresenta il massimo indennizzo per sinistro.

Tale importo, è la risultante del limite del 50% della somma assicurata alla partita Contenuto più una somma assicurativa aggiuntiva.

Per quelli riposti nella cassaforte della Dimora abituale, ferme le altre condizioni di polizza. I preziosi e valori devono intendersi assicurati anche quando sono custoditi presso Istituti di credito.

5.5.3 - Preziosi e valori (operante qualora venga assicurata la Dimora abituale)

La garanzia assicurativa prevista per preziosi e valori (escluso denaro), nei locali all'esterno della cassaforte, si intende prestata con i seguenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:

- **SCELTA A**

fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per la partita Contenuto per sinistro entro i limiti della somma assicurata

alla partita stessa;

- **SCELTA B**

fino alla somma indicata nella Scheda di polizza, che rappresenta il massimo indennizzo per sinistro.

Tale importo, è la risultante del limite del 50% della somma assicurata alla partita Contenuto più una somma assicurativa aggiuntiva.

Art. 5.6 - Garanzie Supplementari (opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nella scheda di polizza)

Art. 5.6.1 - Impianto Fotovoltaico (Pannelli)

La Società, in aggiunta alla somma assicurata alla partita Contenuto, assicura il furto dei pannelli dell'impianto fotovoltaico al servizio dell'abitazione.

La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, con applicazione di uno scoperto per sinistro a carico dell'assicurato pari a:

a) 10% col minimo non indennizzabile di € 500,00 se i pannelli sono installati sulla copertura dell'edificio destinato ad abitazione o sui tetti nelle pertinenze esterne con altezza superiore a 4 metri dal suolo e sulla facciata;

b) 20% col minimo non indennizzabile di € 1.000,00 se i pannelli sono installati nelle pertinenze esterne a terra o su tetti con altezza inferiore ai 4 metri dal suolo.

Questa garanzia è subordinata al sussistere delle seguenti condizioni:

- che il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui i pannelli assicurati sono fissati;

- in caso di impianti con pannelli installati a terra o su tetti nelle pertinenze esterne dell'edificio destinato a civile abitazione ad un'altezza inferiore ai 4 metri dal suolo, essi dovranno essere provvisti di almeno uno dei seguenti sistemi antifurto:

- tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati o avere la testa spaccata;
- tutti i pannelli dovranno essere vincolati

mediante incollaggio ai relativi supporti.

- Nel caso in cui l'impianto sia installato a terra o sul tetto con altezza inferiore ai 4 metri è obbligatoria:
 - una recinzione (intendendo per essa una cortina continua di altezza minima di 1,5 metri realizzata in rete metallica, muratura o elementi prefabbricati e cancellata in ferro, in legno con pali infissi nel terreno) continua lungo tutto il perimetro dell'area d'installazione dell'impianto.

La mancata adozione da parte dell'Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurezza comporta la perdita del diritto all'indennizzo.

La presente garanzia viene prestata con seguenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:

Limiti di indennizzo:

- € 10.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
- € 15.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.

Art. 5.7 - Condizione Specifica (sempre operante)

Art. 5.7.1 - Reintegro automatico

In caso di sinistro si conviene che la somma assicurata si intende, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, automaticamente reintegrata di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termini delle Condizioni di polizza.

Art. 5.8 - Condizioni Specifiche (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)

Art. 5.8.1 - Franchigia

La franchigia assoluta prevista all'Art. 5.3 - Limiti di indennizzo -, si intende elevata, seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza, a:

- € 500,00 (ridotta ad € 100,00 per la garanzia 5.1 sostituzione serrature);
- € 750,00 (ridotta ad € 100,00 per la garanzia 5.1 sostituzione serrature).

Art. 6.1 - Garanzia Base

La Società, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza, si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, intesi come:

- il Contraente ed il coniuge con esso convivente;
- i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché con esso conviventi e non coniugati;
- il convivente more uxorio del Contraente, individuato sulla Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi;
- la persona individuata sulla Scheda di polizza nel caso in cui il contratto sia stipulato con contraenza "Persona Giuridica" e i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché non coniugati e conviventi o il convivente more uxorio del Contraente, individuato sulla Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi;

delle somme (capitali, interessi, spese) che siano tenuti a pagare in quanto civilmente responsabili secondo la legge per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, per fatti verificatisi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Art. 6.1.1 Garanzia Vita Privata (operante se presente sulla Scheda di polizza)

La Società risarcisce i danni verificatisi durante lo svolgimento da parte dell'Assicurato delle attività domestiche e familiari e nel tempo libero, purché esclusivamente attinenti:

- 1) alla conduzione della Dimora abituale e dei beni mobili in essa contenuti, comprese le dipendenze e pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati);
- 2) alla conduzione delle dimore saltuarie e dei beni mobili in esse contenuti, comprese le dipendenze e pertinenze (compresi giardi-

- ni, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati);
- 3) alla responsabilità per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi;
- 4) alla responsabilità per minori in custodia;
- 5) alla caduta di antenne televisive e/o rice-trasmittenti, parabole teleradoriceventi;
- 6) alla intossicazione o avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- 7) alla proprietà ed uso di attrezzature sportive e dei giochi;
- 8) alla proprietà ed uso di impianti sportivi e per il gioco, purché di pertinenza della Dimora abituale;
- 9) alla proprietà, possesso od uso di animali domestici o da cortile (esclusi cani e cavalli), pesci e volatili;
- 10) alla responsabilità da fatto colposo in qualità di pedone, di ciclista o di terzo trasportato su veicoli di proprietà altrui (esclusi i danni al veicolo stesso);
- 11) alla pratica di sport, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- 12) alla proprietà, detenzione ed uso legittimi di armi, anche da fuoco;
- 13) alla responsabilità in capo all'Assicurato per gli infortuni subiti nello svolgimento delle mansioni loro affidate, dagli addetti ai servizi domestici, baby-sitter, colf, persone alla pari che abbiano come conseguenza la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

Art. 6.1.2 - Garanzia Fabbricati (operante se presente sulla Scheda di polizza)

La Società copre la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà della Dimora

abituale, inclusi i beni mobili in essa contenuti e compresi gli impianti fissi al servizio dei locali, le dipendenze e le pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati).

Qualora tale proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.

Per la garanzia Fabbricati Sono inoltre comprese in polizza in quanto sempre operanti:

1) Responsabilità civile della committenza

L'assicurazione è estesa alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 limitatamente alla responsabilità come committente per i danni a terzi (escluse le persone addette ai lavori), purché:

- 1) l'Assicurato abbia designato i responsabili in conformità al D.Lgs 81/2008,
- 2) dall'evento siano derivate la morte o le lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale nello svolgimento delle mansioni loro affidate.

2) Ricorso terzi da incendio

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati ai beni di terzi da incendio, fumo, scoppio, esplosione di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute, fino alla concorrenza di € 25.000,00 per annualità assicurata con una franchigia di € 250,00.

Tale garanzia è applicabile sia alla Dimora abituale che alle dimore non abituali (comprese camere di albergo o analoghe strutture in uso all'Assicurato).

A parziale deroga dell'Art. 6.2.1 - Persone non considerate terzi - punto 1), sono compresi in garanzia i danni cagionati ai beni dei genitori e figli dell'Assicurato, purché non conviventi.

3) Inquinamento accidentale

Ferma l'esclusione dell'Art. 6.1.3 - Esclusioni - punti 13) e 16), i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del

suolo sono compresi nell'assicurazione esclusivamente se derivanti da fatto improvviso ed accidentale. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per annualità assicurata con scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 250,00 per sinistro.

Sono anche assicurate, nell'ambito del massimale predetto e col limite del 10% dello stesso, le spese per la bonifica.

4) Interruzione o sospensione di attività

Per i danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni, la garanzia è prestata a condizione che tali danni siano conseguenti a sinistro risarcibile. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 25.000,00 per annualità assicurativa con una franchigia di € 250,00 per sinistro.

Art. 6.1.3 - Esclusioni

Le garanzie non comprendono i danni:

- 1) causati da atti dolosi degli Assicurati, restano comunque compresi i danni causati da atti dolosi delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere;
- 2) conseguenti all'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro;
- 3) derivanti da proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore quando ritenuti in circolazione ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
- 4) derivanti dalla proprietà od uso di imbarcazioni a vela o a remi di lunghezza superiore a 6,5 metri;
- 5) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport praticati sull'acqua, salvo quanto indicato al punto 4 che precede, e di quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;
- 6) derivanti da proprietà, uso, guida di aeromobili;
- 7) derivanti dalla proprietà ed uso di attrezzature e di giochi a motore;
- 8) alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;

- 9) da umidità o stillicidio, insalubrità dei locali, da gelo e da spargimento di liquidi;
- 10) da furto o rapina;
- 11) da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto alla Condizione 6.1.2 punto 2) "ricorso terzi da incendio";
- 12) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, salvo quanto previsto alla Condizione 6.1.2 punto 4) "Interruzione o sospensione di attività";
- 13) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, salvo quanto previsto alla Condizione 6.1.2 punto 3) "Inquinamento accidentale"
- 14) conseguenti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008;
- 15) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- 16) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- 17) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- 18) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
- 19) derivanti da prodotti geneticamente modificati.

Art. 6.2 Delimitazioni

Art. 6.2.1 - Persone non considerate "Terzi"

Non sono considerati terzi:

- 1) gli Assicurati, i loro genitori e figli, e, se convivente, qualsiasi altro parente o affine;
- 2) gli addetti ai servizi domestici, in occasione dell'espletamento della loro attività, salvo quanto previsto dall'Art. 6.1.1 punto 13)
- 3) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).

Art. 6.2.2 - Franchigia per danni a cose

Il pagamento del risarcimento per danni a cose sarà effettuato con applicazione di una franchigia € 50,00 per sinistro.

Restano fermi eventuali maggiori scoperti o franchigie posti a carico dell'Assicurato da altre condizioni di polizza.

Art. 6.2.3 - Operatività delle garanzie

La garanzia opera nei paesi della Unione Europea.

Quando l'Assicurato trasferisce la propria residenza all'estero, la presente garanzia cessa di avere validità alla fine dell'anno assicurativo.

Art. 6.2.4 - Limiti di esposizione

L'assicurazione è prestata entro il massimale stabilito per la responsabilità civile indicato nella Scheda di polizza, restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento interessante contemporaneamente più estensioni o limitazioni di garanzia. Qualora l'assicurazione sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

Art. 6.1 - Garanzia Base

La Società, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza, si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, intesi come:

- il Contraente ed il coniuge con esso convivente;
- i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché con esso conviventi e non coniugati;
- il convivente more uxorio del Contraente, individuato sulla Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi;
- la persona individuata sulla Scheda di polizza nel caso in cui il contratto sia stipulato con contraenza "Persona Giuridica" e i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché con esso conviventi e non coniugati o il convivente more uxorio del Contraente, individuato sulla Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi;

delle somme (capitali, interessi, spese) che siano tenuti a pagare, in quanto civilmente responsabili, per fatto proprio o per quello delle persone delle quali devono rispondere per legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, per fatti verificatisi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Art. 6.1.1 - Garanzia Vita Privata (operante solo se presente sulla Scheda di polizza)

Nell'ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i rischi relativi:

- 1) alla responsabilità per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi;
- 2) alla responsabilità per minori in custodia;
- 3) alla caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti e di parabole teleradioriceventi;

- 4) alla intossicazione o avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- 5) alla partecipazione ad attività sociali e di volontariato, limitatamente alla responsabilità personale e con esclusione delle attività sanitarie;
- 6) alla partecipazione, quale genitore, ad attività scolastiche previste dal D.Lgs 297/1994 ed a quelle autorizzate dalle Autorità Scolastiche;
- 7) alla proprietà ed uso di attrezzature non a motore sportive e per il gioco;
- 8) alla proprietà ed uso di impianti sportivi e per il gioco, purché di pertinenza della Dimora abituale;
- 9) alla responsabilità da fatto colposo in qualità di pedone, di ciclista;
- 10) alla pratica di sport, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- 11) alla proprietà, detenzione ed uso legittimi di armi, anche da fuoco;
- 12) alla responsabilità per danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni dell'Assicurato a seguito di guida di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti, qualora tale guida sia avvenuta all'insaputa dei genitori ed in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso, sempreché al momento del sinistro il mezzo risulti munito di copertura assicurativa verso terzi regolarmente operante ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
- 13) alla responsabilità per danni provocati dagli Assicurati, per loro responsabilità personale, nella loro qualità di trasportati su veicoli e natanti di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi; sono comun-

- que esclusi i danni al veicolo stesso;
- 14) alla responsabilità per danni provocati da terzi alla guida con patente scaduta di veicoli a motore dell'Assicurato o dei suoi familiari, limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo stesso;
- 15) alla responsabilità per danni provocati dall'Assicurato o dai suoi familiari alla guida di autovettura di terzi qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo. La presente garanzia opera limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore dell'autovettura stessa purché entro 180 giorni dal sinistro venga rinnovata l'abilitazione a condurre autovetture. Non sono comunque risarciti i danni subiti dall'autovettura stessa;
- 16) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivante dalla proprietà, uso, guida di velocipedi a pedalata assistita aventi le caratteristiche definite all'art. 50 del Codice della strada;
- 17) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà, uso, guida di carrozzella elettrica e non;
la garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia soggetto all'assicurazione obbligatoria come da D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
operando tale condizione, è abrogata l'esclusione dei danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di cui all'art. 6.1.4 - Esclusioni - punto 3);
- 18) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà, uso, guida di golf cars;
la garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia soggetto all'assicurazione obbligatoria come da D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
la garanzia è operante limitatamente alla circolazione su aree private non aperte alla pubblica circolazione;
- 19) alla conduzione della Dimora abituale nel

territorio italiano, dello Stato di S. Marino e di Città del Vaticano;

- 20) alla conduzione delle Dimore saltuarie in tutto il mondo, esclusi gli USA, il Canada e il Messico.

Sono compresi, per i punti 19) e 20), i beni mobili in esse contenuti, gli impianti fissi a servizio delle stesse, le dipendenze e le pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati).

Qualora la conduzione sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.

Per la garanzia Vita Privata sono inoltre comprese in polizza in quanto sempre operanti:

- 21) Responsabilità civile verso dipendenti
La Società, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni nonché dal D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni subiti dalle persone qualificabili come dipendenti addetti ai servizi domestici;
 - 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai soggetti di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% del massimale della garanzia Vita Privata con il massimo di € 1.000.000,00 per persona, con franchigia di € 2.000,00, fermo il massimale per sinistro previsto in polizza.

Sono escluse le malattie professionali. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicura-

zione di legge.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

22) Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per gli infortuni subiti nello svolgimento delle mansioni loro affidate dagli addetti ai servizi domestici, baby-sitter, colf, persone alla pari, intesi per tali i soggetti non legati all'Assicurato da un rapporto di lavoro subordinato come dipendente o ad esso assimilabile, che abbiano come conseguenza la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

23) Tempo libero

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per i danni derivanti da attività svolte nel tempo libero quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, il bricolage, il giardinaggio, la pesca e il modellismo (anche a motore), ferma l'esclusione dell'Art. 6.1.4 - Esclusioni - punto 2).

Limitatamente al modellismo a motore e purché praticato in conformità alle norme tecniche di impiego, la copertura è prestata per i danni alle cose con applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro.

24) Animali

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà, possesso, custodia od uso di animali nell'ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero, ferma l'esclusione di cui all'Art. 6.1.4 - Esclusioni - punto 2).

Relativamente alla proprietà, possesso, custodia od uso di cani, ferma l'esclusione di cui all'Art. 6.1.4 - Esclusioni - punto 8), il pagamento del risarcimento sarà effettuato con applicazione della franchigia di € 100,00 per sinistro.

Sono esclusi dalla garanzia i cani appartenenti alle seguenti razze e agli incroci con esse ottenuti:

- Pitt Bull

- American Staffordshire Terrier
- Staffordshire Terrier
- Bull Terrier
- Tosa Inu Giapponese
- Fila Brasileiro
- Dogo Argentino
- Dogue de Bordeaux
- Doberman
- Rottweiler
- Mastino Napoletano
- Bullmastiff
- Cane da montagna dei Pirenei
- Tibetan Mastiff
- Briard

25) Sport praticati sull'acqua

Ferma l'esclusione di cui all'Art. 6.1.4 - Esclusioni - punto 6), si darà luogo al risarcimento per danni connessi alla pratica di sport praticati sull'acqua con l'applicazione della franchigia di € 500,00 per sinistro.

Il limite di cui sopra non si applica alla pratica del nuoto.

Art. 6.1.2 Garanzia Fabbricati (operante solo se presente sulla Scheda di polizza)

La Società risarcisce i danni verificatisi in relazione alla proprietà della Dimora abituale e non abituale situate nel territorio italiano, dello Stato di S. Marino e di Città del Vaticano, compresi i beni mobili in esse contenuti, gli impianti fissi a servizio delle stesse, le dipendenze e le pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati).

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa alla proprietà di fondi agricoli nel territorio italiano, dello Stato di S. Marino e di Città del Vaticano, ad uso privato, di superficie non superiore a due ettari, destinati ad esclusivo uso privato da parte degli Assicurati.

Per la garanzia fabbricati è inoltre compresa in polizza in quanto sempre operante:

1) Responsabilità civile della committenza

Qualora il Contraente sia proprietario dell'immobile l'assicurazione, a parziale deroga dell'Art. 6.1.4 - Esclusioni - punto 17), è estesa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008, limitatamente alla responsabilità come committente, per i danni a terzi (escluse le persone addette ai lavori), purché l'Assicurato abbia designato i responsabili in conformità al disposto del D.Lgs. 81/2008.

Art. 6.1.3 Condizioni sempre operanti valide per entrambe le garanzie: Vita Privata e Fabbricati

1) Manutenzione ordinaria

Qualora l'Assicurato esegua direttamente lavori di manutenzione ordinaria che non richiedano l'impiego di personale specificamente abilitato e per i quali non sia richiesto dalla legge il certificato di collaudo e/o conformità, l'assicurazione, a parziale deroga dell'Art. 6.1.4 - Esclusioni - punto 17), è estesa ai danni a terzi causati durante le predette attività.

Resta, tuttavia, inteso che Il pagamento del risarcimento sarà effettuato con applicazione della franchigia di € 100,00 per sinistro.

2) Spargimento di liquidi

La garanzia comprende i danni causati a terzi da fuoriuscita di liquidi, con i criteri di seguito indicati:

1) relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di **proprietario** della Dimora abituale o non abituale, la garanzia opera quando lo spargimento di liquidi sia conseguente alla rottura accidentale (ferma l'esclusione dei danni da gelo):

- di condutture o impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento a servizio del fabbricato assicurato;
- digronda e pluviali, condutture di scarico di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato;
- di apparecchi e macchine ad uso dome-

stico, utilizzati dall'Assicurato.

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.

Resta, tuttavia, inteso che questa garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 per sinistro o comunque con quella prevista per l'analoga garanzia nella sezione Incendio, se maggiore;

2) relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di **conduttore** della Dimora abituale o non abituale, la garanzia opera per lo spargimento di liquidi da qualsiasi causa determinata.

Nel caso l'Assicurato risulti essere sia proprietario che conduttore della Dimora abituale o non abituale l'assicurazione è operante sia per il punto 1) che per il punto 2).

Si conviene tra le Parti che per le garanzie indicate al punto 1) e al punto 2) l'assicurazione è operante **fino alla concorrenza di € 25.000,00** che costituisce il massimo esborso per sinistro e annualità assicurativa a carico della Società.

3) Neve o ghiaccio

La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla mancata rimozione tempestiva di ghiaccio e neve dai tetti e da altre superfici di pertinenza dell'abitazione assicurata.

Qualora la proprietà o la conduzione sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.

4) Inquinamento accidentale

Ferma l'esclusione dell'Art. 6.1.4 Esclusioni - punti 13) e 19), i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo sono compresi nell'assicurazione **esclusivamente se derivanti da fatto improvviso ed accidentale.**

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 80.000,00 per annualità assicurativa con uno scoperto del 10% con minimo non indennizzabile di € 250,00 per sinistro. Sono anche assicurati, nell'ambito del massimale predetto e col limite del 10% dello stesso, le spese per la bonifica.

5) Interruzione o sospensione di attività

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per i danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni.

La garanzia è prestata a condizione che tali danni siano conseguenti a sinistro risarcibile, fino alla concorrenza di € 55.000,00 per annualità assicurativa con una franchigia di € 250,00 per sinistro.

6) Ricorso terzi da incendio

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati ai beni di terzi da incendio, fumo, scoppio, esplosione di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute, fino alla concorrenza di € 150.000,00 per annualità assicurativa con una franchigia di € 250,00 per sinistro.

Tale limite è ridotto a 1/3 per i danni da incendio, fumo, scoppio, esplosione, alle dimore non abituali (comprese camere di albergo o analoghe strutture in uso all'Assicurato), nonché per i danni alla Dimora abituale a lui locata, ferma restando la franchigia.

A parziale deroga dell'Art. 6.2.1 - Persone non considerate "Terzi" - punto 1), sono compresi in garanzia i danni cagionati ai beni dei genitori e figli dell'Assicurato, purché non conviventi.

Art. 6.1.4 Esclusioni

Le garanzie non comprendono i danni:

- 1) causati da atti dolosi degli Assicurati, restano comunque compresi i danni causati da atti dolosi delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere;
- 2) conseguenti all'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro;

- 3) derivanti dalla proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili, salvo i danni da incendio, scoppio, esplosione di veicoli a motore degli Assicurati quando siano parcheggiati in box o rimesse private e, comunque, non ritenuti in circolazione ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, compresi i danni subiti da locali di terzi anche se locati al Contraente o ai suoi familiari e salvo quanto previsto ai rischi di cui all'art. 6.1.1 - Garanzia Vita Privata -, punti 16), 17) e 18);
- 4) alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- 5) derivanti dalla partecipazione a gare, competizioni e relativi allenamenti di tutti gli sport svolti a livello professionistico o con forme di remunerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- 6) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport con uso o guida di mezzi o natanti a motore praticati sull'acqua, nonché in generale quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;
- 7) derivanti dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza superiore a 6,5 metri;
- 8) derivanti dalla proprietà, possesso od uso di cani e agli incroci con esse ottenuti, elencati all'Art. 6.1.1 punto 24) - Animali -;
- 9) da umidità o stillicidio, da insalubrità dei locali, dal gelo;
- 10) derivanti dalla proprietà, detenzione non legittima di armi, anche da fuoco, nonché dal loro uso;
- 11) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive;
- 12) da furto o rapina;
- 13) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- 14) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;

- 15) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
- 16) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- 17) derivanti dalle attività di manutenzione dell'abitazione;
- 18) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- 19) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, salvo quanto previsto dall'Art. 6.1.3 punto 4) - Inquinamento accidentale -

Art. 6.2 Delimitazioni

Art. 6.2.1 - Persone non considerate "Terzi"

Non sono considerati terzi:

- 1) gli Assicurati, i loro genitori e figli, e, se convivente, qualsiasi altro parente o affine;
- 2) gli addetti ai servizi domestici, in occasione dell'espletamento della loro attività, salvo quanto previsto dall'Art. 6.1.1 punto 21) e 6.1.1 punto 22);
- 3) quando l'Assicurato non sia una persona

fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).

Art. 6.2.2 Operatività delle garanzie

La garanzia opera in tutto il mondo, esclusi gli Usa, il Canada ed il Messico.

Quando il Contraente trasferisce la propria residenza all'estero, la presente garanzia cessa di avere validità alla fine dell'anno assicurativo.

Art. 6.2.3 Limiti di esposizione

L'assicurazione è prestata entro il massimale stabilito per la responsabilità civile indicato nella Scheda di polizza, restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento interessante contemporaneamente più estensioni o limitazioni di garanzia. Qualora l'assicurazione sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

Art. 6.1 - Garanzia Base

La Società, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza, si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, intesi come:

- il Contraente ed il coniuge con esso convivente;
- i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché con esso conviventi;
- il convivente more uxorio del Contraente, individuato sulla Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi;
- la persona individuata sulla Scheda di polizza nel caso in cui il contratto sia stipulato con contraenza "Persona Giuridica" e i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché non coniugati e con essa conviventi o il convivente more uxorio del Contraente, individuato sulla Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi;

delle somme (capitali, interessi, spese) che siano tenuti a pagare, in quanto civilmente responsabili, per fatto proprio o per quello delle persone delle quali devono rispondere per legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, per fatti verificatisi nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Art. 6.1.1 - Garanzia Vita Privata

Nell'ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i rischi relativi:

- 1) alla responsabilità per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi;
- 2) alla responsabilità per minori in custodia;
- 3) alla responsabilità delle persone, non facenti parte del nucleo familiare, alle quali vengono affidati i figli minori del Con-

traente, compresi i danni subiti dalle persone medesime;

- 4) alla caduta di antenne televisive e/o ricevatrici e di parabole teleradioriceventi;
- 5) alla intossicazione o avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- 6) alla partecipazione ad attività sociali e di volontariato, limitatamente alla responsabilità personale e con esclusione delle attività sanitarie;
- 7) alla partecipazione, quale genitore, ad attività scolastiche previste dal D.Lgs. 297/1994 ed a quelle autorizzate dalle Autorità Scolastiche;
- 8) alla proprietà ed uso di attrezzature non a motore sportive e per il gioco;
- 9) alla proprietà ed uso di impianti sportivi e per il gioco, purché di pertinenza della Dimora abituale;
- 10) alla responsabilità da fatto colposo in qualità di pedone, di ciclista;
- 11) alla pratica di sport, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- 12) alla proprietà, detenzione ed uso legittimi di armi, anche da fuoco, fermo quanto previsto all'Art. 6.1.1 punto 24) - Responsabilità civile del cacciatore;
- 13) alla responsabilità per danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni dell'Assicurato a seguito di guida di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti, qualora tale guida sia avvenuta all'insaputa dei genitori ed in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso, sempreché al momento del sinistro il mezzo risulti munito di copertura assicurativa verso terzi regolarmente operante ai sensi del Decreto

- legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
- 14) alla responsabilità per danni provocati dagli Assicurati, per loro responsabilità personale, nella loro qualità di trasportati su veicoli e natanti di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi; sono comunque esclusi i danni al veicolo stesso;
- 15) alla responsabilità per danni provocati da terzi alla guida con patente scaduta di veicoli a motore dell'Assicurato o dei suoi familiari, limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore del veicolo stesso;
- 16) alla responsabilità per danni provocati dall'Assicurato o dai suoi familiari alla guida di autovettura di terzi qualora la validità della patente di guida risulti sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo. La presente garanzia opera limitatamente all'azione di rivalsa dell'assicuratore dell'autovettura stessa purché entro 180 giorni dal sinistro venga rinnovata l'abilitazione a condurre autoveicoli. Non sono comunque risarciti i danni subiti dall'autovettura stessa.
- 17) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivante dalla proprietà, uso, guida di velocipedi a pedalata assistita aventi le caratteristiche definite all'art. 50 del Codice della strada;
- 18) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà, uso, guida di carrozzella elettrica e non.
La garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia soggetto all'assicurazione obbligatoria come da D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Operando tale condizione, è abrogata l'esclusione dei danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di cui all'art. 6.1.4 punto 3) - Esclusioni -;
- 19) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà, uso, guida di golf cars.
La garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia soggetto all'assicurazione obbligatoria come da D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
La garanzia è operante limitatamente alla circolazione su aree private non aperte alla pubblica circolazione;
- 20) alla conduzione sia della Dimora abituale che delle dimore non abituali.
Sono altresì compresi, i beni mobili in esse contenuti, gli impianti fissi a servizio delle stesse, le dipendenze e le pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati).
Qualora la conduzione sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.
Per la garanzia Vita privata sono inoltre comprese in polizza in quanto sempre operanti:
- 21) Responsabilità civile verso dipendenti
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
- 1) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche nonché dal D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni subiti dalle persone qualificabili come dipendenti addetti ai servizi domestici;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai soggetti di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente.
L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.
L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
- 22) Malattie professionali
Limitatamente alle persone qualificabili

come dipendenti addetti ai servizi domestici, l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse silicosi e asbestosi).

Questa estensione è efficace a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della presente assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro indicato in polizza rappresenta comunque la massima esposizione dell'Impresa:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti alla:
 - a) intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
 - b) intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dell'Assicurato.La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) per le malattie connesse alla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;

- 4) per i casi di contagio da virus HIV;
- 5) per le malattie professionali che si manifestino dopo un anno dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

- 23) Responsabilità civile verso addetti ai servizi domestici

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per gli infortuni subiti nello svolgimento delle mansioni loro affidate dagli addetti ai servizi domestici, baby-sitter, colf, persone alla pari, intesi per tali i soggetti non legati all'Assicurato da un rapporto di lavoro subordinato come dipendente o ad esso assimilabile, che abbiano come conseguenza la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

- 24) Responsabilità civile del cacciatore

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato derivante dall'esercizio dell'attività venatoria, purché svolta in conformità alle disposizioni di legge.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 500.000,00, per annualità assicurativa, per ciascun sinistro e per l'intero periodo assicurativo.

Tale somma viene comunque prestata per l'eccedenza rispetto al massimale previsto dalla polizza stipulata dall'Assicurato per ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modifiche o integrazioni; ciò anche nell'eventualità di inesistenza, annullamento od inefficienza totale o parziale dell'altra assicurazione, nel qual caso i massimali minimi previsti dalla predetta legge rimarranno a carico dell'Assicurato.

- 25) Tempo libero

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per i danni derivanti da atti-

vità svolte nel tempo libero quali, a titolo esemplificativo, il bricolage, il giardinaggio, la pesca e il modellismo (anche a motore), ferma l'esclusione di cui all'Art. 6.1.4 punto 2) - Esclusioni -.

26) Animali

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà, possesso, custodia od uso di animali nell'ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero, ferma l'esclusione di cui all'Art. 6.1.4 punto 2) - Esclusioni -.

Relativamente alla proprietà, possesso, custodia e uso di cani, il pagamento del risarcimento sarà effettuato con applicazione della franchigia di € 150,00 per sinistro.

A deroga dell'Art. 6.1.4 punto 9) - Esclusioni -, per i cani appartenenti alle seguenti razze e agli incroci con esse ottenuti:

- Pitt Bull
- American Staffordshire Terrier
- Staffordshire Terrier
- Bull Terrier
- Tosa Inu Giapponese
- Fila Brasileiro
- Dogo Argentino
- Dogue de Bordeaux
- Doberman
- Rottweiler
- Mastino Napoletano
- Bullmastiff
- Cane da montagna dei Pirenei
- Tibetan Mastiff
- Briard

la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 250,00.

27) Cose ed animali in consegna

Si conviene tra le Parti che per i danni, anche se da furto, alle cose (esclusi i valori e preziosi) ed agli animali in uso, custodia, consegna all'Assicurato, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro con una franchigia di € 150,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da usura e/o deterioramento.

28) Sport praticati sull'acqua

Ferma l'esclusione di cui all'Art. 6.1.4 punto 5) - Esclusioni -, si darà luogo al risarcimento per danni connessi alla pratica di sport praticati sull'acqua con l'applicazione della franchigia di € 250,00 per sinistro.

Il limite di cui sopra non si applica alla pratica del nuoto.

Art. 6.1.2 - Garanzia Fabbricati

La Società risarcisce i danni verificatisi in relazione:

- 1) alla proprietà in territorio italiano, dello Stato di S. Marino e di Città del Vaticano, sia della Dimora abituale che delle Dimore non abituali;
- 2) alla proprietà, qualora il contratto sia stipulato con contraenza "Persona Giuridica", fino a un massimo di 5 unità immobiliari ad uso residenziale in territorio italiano, dello Stato di S. Marino e di Città del Vaticano, indicate nell'allegato di polizza, concesse in uso o locazione a persone diverse da quelle conviventi, a parziale deroga della esclusione di cui all'Art. 6.1.4 punto 2) - Esclusioni -. Qualora il contratto sia stipulato con contraenza "Persona Fisica", la garanzia inerente alla proprietà opera senza limite di numero, per tutte le unità immobiliari ad uso residenziale concesse in uso o locazione a persone diverse da quelle conviventi.

Sono altresì compresi, per i punti sopra previsti, i beni mobili in esse contenuti, gli impianti fissi a servizio delle stesse, le dipendenze e le pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati).

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa alla proprietà di fondi agricoli nel territorio italiano, dello Stato di S. Marino e di Città del Vaticano, di superficie non superiore a due ettari, destinati ad esclusivo uso privato da parte degli Assicurati.

Per la Garanzia fabbricati Sono inoltre com-

prese in polizza in quanto sempre operanti:

1) Responsabilità Civile della committenza

Qualora il Contraente sia proprietario dell'immobile l'assicurazione, a parziale deroga dell'Art. 6.1.4 punto 8) - Esclusioni -, è estesa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008, limitatamente alla responsabilità come committente, per i danni a terzi (escluse le persone addette ai lavori), purché l'Assicurato abbia designato i responsabili in conformità al disposto del D.Lgs 81/2008.

6.1.3 Condizioni sempre operanti valide per entrambe le garanzie: Vita Privata e Fabbri- cati

1) Manutenzione ordinaria

Qualora l'Assicurato esegua direttamente lavori di manutenzione ordinaria che non richiedano l'impiego di personale specificamente abilitato e per i quali non sia richiesto dalla legge il certificato di collaudo e/o conformità, l'assicurazione, a parziale deroga dell'Art. 6.1.4 punto 8) - Esclusioni -, è estesa ai danni a terzi causati durante le predette attività.

Resta, tuttavia, inteso che il pagamento del risarcimento sarà effettuato con applicazione della franchigia di € 150,00 per sinistro.

2) Spargimento di liquidi

La garanzia comprende i danni causati a terzi da fuoriuscita di liquidi, con i criteri di seguito indicati:

1) relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di **proprietario** della Dimora abituale, non abituale e delle unità immobiliari ad uso residenziale concesse in uso o locazione a persone diverse da quelle conviventi, indicate nell'allegato di polizza, la garanzia opera quando lo spargimento di liquidi sia conseguente alla rottura accidentale:

- di condutture o impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento a servizio del fabbricato assicurato;

- di gronde e pluviali, condutture di scarico di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato;
- di apparecchi e macchine ad uso domestico, utilizzati dall'Assicurato.

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.

Resta, tuttavia, inteso che per questa garanzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato con applicazione della franchigia € 250,00 per sinistro o comunque con quella prevista per l'analoga garanzia nella sezione Incendio, se maggiore;

2) relativamente alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di **conduttore** della Dimora abituale o non abituale, la garanzia opera per lo spargimento di liquidi da qualsiasi causa determinato.

Nel caso l'Assicurato risulti essere sia proprietario che conduttore della Dimora abituale o non abituale l'assicurazione è operante sia per il punto 1) che per il punto 2).

Si conviene tra le Parti che per le garanzie indicate ai punti 1) e 2), l'assicurazione è operante fino alla concorrenza di € 50.000,00 che costituisce il massimo esborso per sinistro e annualità assicurativa a carico della Società.

3) Neve o ghiaccio

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per i danni derivanti dalla mancata rimozione tempestiva di ghiaccio e neve dai tetti e da altre superfici di pertinenza dell'abitazione assicurata.

Qualora la proprietà o la conduzione siano riferite alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.

4) Inquinamento accidentale

Ferma l'esclusione dell'Art. 6.1.4 punti 13 e 17) - Esclusioni -, i danni conseguenti ad in-

quinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo sono compresi nell'assicurazione esclusivamente se derivanti da fatto improvviso ed accidentale.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per annualità assicurativa con uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Sono anche assicurati, nell'ambito del massimale predetto e col limite del 10% dello stesso, le spese per la bonifica.

5) Interruzione o sospensione di attività

La Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per i danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni.

La garanzia è prestata a condizione che tali danni siano conseguenti a sinistro risarcibile. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 80.000,00 per annualità assicurativa con una franchigia di € 250,00.

6) Ricorso terzi da incendio

La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati ai beni di terzi da incendio, fumo, scoppio, esplosione di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250.000,00 per annualità assicurativa con una franchigia di € 250,00.

A parziale deroga dell'Art. 6.2.1 punto 1) - Persone non considerate "Terzi" -, sono compresi in garanzia i danni cagionati ai beni dei genitori e figli del l'Assicurato, purché non conviventi.

7) Attività svolte in ambito domestico

Limitatamente ad attività commerciali, artigianali e professionali, svolte in locali direttamente comunicanti con la Dimora abituale, la Società copre la responsabilità in capo all'Assicurato per i danni derivanti da fatti della vita privata, nonché dalla conduzione e proprietà dei locali.

Resta esclusa la responsabilità per i danni derivanti direttamente dall'attività svolta a scopo di lucro.

8) Bed & Breakfast

Premesso che per Bed & Breakfast si inten-

de il servizio consistente nell'offrire nella casa di abitazione alloggio e prima colazione, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione, a parziale deroga dell'Art. 6.1.4 punto 2) - Esclusioni -, l'Assicurazione è operante per morte o lesioni personali cagionate agli ospiti nello svolgimento dell'attività di alloggio e prima colazione, nella Dimora abituale e/o in locali con essa direttamente comunicanti.

La presente garanzia, comunque esercitata in conformità alle normative in vigore, viene prestata ed opera se ed in quanto le stanze adibite al servizio Bed & Breakfast non siano superiori a 3 e/o i posti letto non siano superiori a 6.

9) Franchigia per danni a cose

Il pagamento del risarcimento per danni a cose sarà effettuato con applicazione della franchigia di € 150,00 per sinistro.

Restano fermi eventuali maggiori scoperti o franchigie posti a carico dell'Assicurato.

Art.6.1.4 Esclusioni

Le garanzie non comprendono i danni:

- 1) causati da atti dolosi degli Assicurati, restano comunque compresi i danni causati da atti dolosi delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere;
- 2) conseguenti all'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro;
- 3) derivanti da proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili, salvo i danni da incendio, scoppio, esplosione di veicoli a motore degli Assicurati quando siano parcheggiati in box o rimesse private e, comunque, non ritenuti in circolazione ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, compresi i danni subiti da locali di terzi anche se locati al Contraente o ai suoi familiari e salvo quanto previsto ai rischi di cui all'art. 6.1.1 - Vita Privata - ai punti 17), 18) e 19);

- 4) derivanti dalla partecipazione a gare, competizioni e relativi allenamenti di tutti gli sport svolti a livello professionistico o con forme di remunerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
- 5) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport con uso o guida di mezzi o natanti a motore praticati sull'acqua, nonché in generale di quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;
- 6) derivanti dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza superiore a 6,5 metri;
- 7) da umidità o stillicidio, insalubrità dei locali;
- 8) derivanti dalle attività di manutenzione dell'abitazione;
- 9) derivanti dalla proprietà, possesso od uso di cani e agli incroci con esse ottenuti, elencati all'Art. 6.1.1 punto 26) - Animali -;
- 10) derivanti dalla proprietà, detenzione ed uso non legittimi di armi, anche da fuoco;
- 11) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive;
- 12) da rapina;
- 13) derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
- 14) conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- 15) derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
- 16) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
- 17) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, salvo quanto previsto dall'Art. 6.1.3 punto 4) - Inquinamento accidentale.

Art. 6.2 Delimitazioni

Art. 6.2.1 - Persone non considerate "Terzi"

Non sono considerati terzi:

- 1) gli Assicurati, i loro genitori e figli, e, se convivente, qualsiasi altro parente o affine;
- 2) gli addetti ai servizi domestici, in occasione dell'espletamento della loro attività, salvo quanto previsto dall'Art. 6.1.1 punto 21), punto 22) e punto 23);
- 3) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).

Art. 6.2.2 - Operatività delle garanzie

La garanzia opera in tutto il mondo, salvo ove diversamente indicato.

Limitatamente a USA, Canada e Messico la garanzia è limitata ai danni materiali a persone e cose, escluso quindi ogni risarcimento per danni a carattere punitivo (c.d. punitive or exemplary damages).

Quando l'Assicurato trasferisce la propria residenza all'estero, la presente garanzia cessa di avere validità alla fine dell'anno assicurativo.

Art. 6.2.3 - Limiti di esposizione

L'assicurazione è prestata entro il massimale stabilito per la responsabilità civile indicato sulla Scheda di polizza, restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento interessante contemporaneamente più estensioni o limitazioni di garanzia.

Qualora l'assicurazione sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.

Art.7.1 Garanzia Base

Oggetto dell'Assicurazione

Sono in garanzia le seguenti coperture assicurative:

- **Inabilità Temporanea Totale al Lavoro (ITT)** (assicurazione infortuni e malattia), per il Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Autonomo;
- **Perdita d'Impiego (PI)** (assicurazione perdite pecuniarie), per il Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Dipendente Privato;
- **Ricovero Ospedaliero (RO)** (assicurazione infortuni e malattia), per il Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Dipendente Pubblico o Non Lavoratore.

La Società si impegna a corrispondere il massimale indicato nella Scheda di polizza secondo le modalità di liquidazione previste all'Art. 2.29.

Sono assicurabili i soggetti che abbiano un'età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 anni al momento della stipula e/o rinnovo. Il verificarsi in corso d'anno assicurativo del compimento del 70° anno di età comporta la cessazione delle coperture assicurative alla scadenza annuale immediatamente successiva.

L'età assicurativa viene determinata prendendo come riferimento l'età puntuale del contraente in anni compiuti e interi.

L'assicurazione viene assunta senza alcuna documentazione sanitaria: la copertura assicurativa è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione, nella Scheda di polizza, della dichiarazione di buono stato di salute del Contraente.

Prestazioni garantite

Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro (ITT)

La garanzia si applica solo al Contraente che,

al momento del Sinistro, sia Lavoratore Autonomo. Il rischio coperto è l'Inabilità Temporanea Totale al Lavoro a seguito di Infortunio o Malattia. La copertura assicurativa è soggetta, in caso di sinistro derivante da malattia, ad un periodo di carenza pari a 45 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicurativa è sottoposta ad un primo periodo di franchigia di 30 giorni e ad un secondo periodo di ulteriori 30 giorni immediatamente successivi. Il periodo di franchigia inizia il primo giorno di inattività lavorativa come risultante dal certificato medico. Trascorso il primo periodo di franchigia sopra indicato la Società corrisponde un importo pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di polizza ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di franchigia viene corrisposto l'ulteriore 50% del massimale stesso.

Copertura Assicurativa perdite pecuniarie in caso di Perdita d'impiego (PI)

La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Dipendente Privato che abbia superato il periodo di prova. Il rischio coperto è la perdita d'impiego a seguito di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo". La copertura assicurativa è soggetta ad un periodo di carenza pari a 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. Solo per la liquidazione della seconda quota, di importo pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di polizza, la copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di franchigia di 45 giorni. La Società, senza alcuna franchigia iniziale, corrisponde un importo pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di polizza dal primo giorno di Perdita dell'impiego ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di franchigia viene corrisposto l'ulteriore 50% del massimale stesso. Nel caso in cui il Contraente, successivamente alla Perdita dell'impiego, stipuli un nuovo contratto

di lavoro subordinato o riprenda un'attività remunerata di altra natura, la seconda quota pari al 50% del massimale non sarà dovuta.

Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di Ricovero Ospedaliero (RO)

La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Dipendente Pubblico o Non Lavoratore. Il rischio coperto è il Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia. La copertura assicurativa è soggetta, in caso di sinistro derivante da malattia, ad un periodo di carenza pari a 45 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicurativa è sottoposta ad un primo periodo di franchigia di 5 giorni e ad un secondo periodo di ulteriori 10 giorni immediatamente successivi. Il periodo di Franchigia inizia il primo giorno di Ricovero Ospedaliero (con pernottamento ed esclusi i day - hospital). Trascorso il primo periodo di franchigia la Società corrisponde un importo pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di polizza ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di franchigia viene corrisposto l'ulteriore 50% del massimale stesso.

Art. 7.2 - Persone assicurate

L'assicurazione è operante esclusivamente per il Contraente.

Art. 7.3 Massimale

L'assicurazione si intende prestata per ciascuna annualità assicurativa fino alla concorrenza annua del massimale indicato nella Scheda di polizza.

Art. 7.4 Esclusioni

Le coperture non sono operanti nei seguenti casi:

- a) dolo del Contraente ovvero dell'Assicurato o del Beneficiario;
- b) sinistri avvenuti in relazione ad azioni delittuose o dolose o atti temerari del Contraente, restando comunque coperti gli atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umanità e solidarietà;

- c) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l'insurrezione, gli atti di terrorismo, l'occupazione militare e l'invasione, eccezion fatta per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall'inizio degli eventi bellici, se e in quanto il Contraente sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
- d) il tentato suicidio; la mutilazione volontaria; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d'alcolismo acuto o cronico;
- e) sinistri derivanti dalla guida e dall'uso di mezzi di locomozione aerei o nel caso l'Assicurato viaggi, in qualità di passeggero, a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri, su aeromobili di aeroclubs, su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplano, ultraleggero, parapendio, etc.);
- f) partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove comportanti l'uso di veicoli a motore, salvo si tratti di regolarità pura;
- g) le conseguenze dirette di infortuni e di malattie insorti, diagnosticati o curati anteriormente alla stipulazione del contratto e non dichiarati alla Società;
- h) Infortuni e Malattie conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
- i) Infortuni e Malattie che siano conseguenza diretta o indiretta trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o artificiali, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) ed esposizione a radiazioni ionizzanti;
- j) Infortuni e Malattie che siano conseguenza diretta della pratica di attività sportive professionistiche; della pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o

- ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico o fuori pista, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo o di sport aerei in genere;
- k) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
 - l) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, per la garanzia Inabilità Totale e Temporanea al Lavoro;
 - m) prestazioni mediche e chirurgiche aventi finalità estetiche.

In aggiunta ai casi generali sub lettere da a) a j), la copertura relativa al rischio di Ricovero Ospedaliero non è operante anche nei seguenti casi:

- n) interventi di chirurgia plastica ricostruttiva che non siano resi necessari a seguito di infortunio, e prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche e fitoterapiche;
- o) ricoveri dovuti al parto o a patologie connesse alla gravidanza; aborto volontario non terapeutico;
- p) ricoveri dovuti a infertilità, sterilità, check-up di medicina preventiva;
- q) ricoveri in regime di lungodegenza o le convalescenze, anche in soggetti non più autosufficienti, qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.

La copertura relativa al rischio di Perdita d'Impiego inoltre non è operante nei seguenti casi:

- r) licenziamenti dovuti a "giusta causa" o a motivi disciplinari;
- s) licenziamenti tra congiunti, anche ascendenti e discendenti;
- t) dimissioni;
- u) cessazioni, alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente;
- v) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
- w) licenziamenti a seguito del raggiungimento dell'età richiesta per il diritto a "pensione di vecchiaia";
- x) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza;
- y) messa in Mobilità del lavoratore dipendente che, nell'arco del periodo di Mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
- z) situazioni di disoccupazione che diano luogo all'Indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria.

Art. 8.1 - Garanzia Base

Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni della presente polizza assicura la Tutela Legale nei limiti del massimale convenuto all'Art. 8.7, compresi i relativi oneri non reperibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato dalla gestione del sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Arag ai sensi dell'Art. 2.35 "Gestione del sinistro" della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro";
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell'Art. 2.35 "Gestione del sinistro" della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro";
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura penale);
- le spese di giustizia in favore dell'erario nel processo penale;
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (D.L. 11/03/2002 n. 28 convertito in Legge 10/05/2002 n. 91), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della Controparte;

- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico, oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da diffamazione con mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Per quanto riguarda le spese relative all'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 2.32 "Denuncia del sinistro" e dell'Art. 2.33 "Libera scelta del Legale" della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

Prestazioni garantite

Vita Privata

La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della vita privata extraprofessionale, ed in particolare per:

- a) controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
- b) controversie per danni extracontrattuali causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato;
- c) controversie e procedimenti che coinvol-

- gono l'Assicurato nella veste di conducenti di biciclette e natanti non soggetti alla legge sull'assicurazione obbligatoria (D. Lgs. 209/2005) nonché di pedone o passeggero di qualsiasi mezzo;
- d) difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
 - e) controversie individuali di lavoro con collaboratori domestici, purché regolarmente assunti;
 - f) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali della controparte in relazione all'acquisto del contenuto dell'abitazione, purché il valore in lite non sia inferiore a € 300,00 e non superiore a € 50.000,00;
 - g) controversie civili riguardanti il contratto di locazione dell'abitazione abituale o di quella non abituale (se indicata in polizza per il rischio principale e corrisposto il relativo sovrappremio), purché il valore in lite non sia inferiore a € 300,00 e non superiore a € 50.000,00.

Art. 8.2 - Persone assicurate

L'assicurazione è operante per il Contraente e i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia nonché per il convivente more uxorio identificato alla stipula del presente contratto, anche per le responsabilità su di loro gravanti per fatti illeciti commessi dai collaboratori domestici e/o baby-sitters nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti.

Art. 8.3 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti);
- c) le spese relative a controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) le spese relative a controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- e) le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazio-

- ni o aerei;
- f) le operazioni di trasformazione e/o di ristrutturazione comportanti ampliamento di volume del fabbricato;
- g) le controversie inerenti all'Art. 28 dello Statuto dei lavoratori;
- h) le controversie tra più soggetti assicurati con la presente polizza;
- i) le violazioni civili o penali derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture;
- j) le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza;
- k) le violazioni civili o penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, atti vandalici, risse alle quali l'Assicurato abbia partecipato; le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- l) le operazioni finanziarie, vertenze/controversie in materia di diritto societario e comunque in materia di rappresentanza societaria;
- m) il diritto di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenze sleali;
- n) le controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
- o) le vertenze contrattuali, salvo quanto previsto all'Art. 8.1 - Vita Privata;
- p) i procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;
- q) le controversie con la Società.

Art. 8.4 - Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) dopo le ore 24 del giorno di effetto dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- b) dopo 90 giorni dall'effetto dell'assicurazione per gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla controversia

si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da fatti, accordi o contratti che, al momento dell'effetto della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da una delle parti.

Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 8.5 - Insorgenza del sinistro

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative ove applicabili;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della polizza, in tutti gli altri casi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza di 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 2.32 "Denuncia del sinistro" e dell'Art. 2.33 "Libera scelta del Legale" delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza della Società precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a

favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 8.6 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per le controversie determinate da fatti verificatisi nel territorio dell'Unione Europea, compresa la Svizzera, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è pre-

stata per i sinistri insorti e processualmente trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 8.7 - Massimale

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale previsto per il caso assicurativo ed indicato nella Scheda di polizza, senza limite di denunce per anno assicurativo.

Art. 8.1 - Garanzia Base

Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni della presente polizza assicura la Tutela Legale nei limiti del massimale convenuto all'Art. 8.7, compresi i relativi oneri non reperibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato dalla gestione del sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Arag ai sensi dell'Art. 2.35 "Gestione del sinistro" della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro";
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell'Art. 2.35 "Gestione del sinistro" della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro";
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura penale);
- le spese di giustizia in favore dell'erario nel processo penale;
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (D.L. 11/03/2002 n. 28 convertito in Legge 10/05/2002 n. 91), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della Controparte;

- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico, oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da diffamazione con mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Per quanto riguarda le spese relative all'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 2.32 "Denuncia del sinistro" e dell'Art. 2.33 "Libera scelta del Legale" della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

Prestazioni garantite

Vita Privata

La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della vita privata extraprofessionale, ed in particolare per:

- a) controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
- b) controversie per danni extracontrattuali causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato;

- c) controversie e procedimenti che coinvolgono l'Assicurato nella veste di conducente di biciclette e natanti non soggetti alla legge sull'assicurazione obbligatoria (D.Lgs. 209/2005) nonché di pedone o passeggero di qualsiasi mezzo;
- d) difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
- e) controversie individuali di lavoro con collaboratori domestici, purché regolarmente assunti;
- f) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali della controparte in relazione all'acquisto del contenuto dell'abitazione, purché il valore in lite non sia inferiore a € 300,00 e non superiore a € 50.000,00;
- g) controversie civili riguardanti il contratto di locazione dell'abitazione abituale o di quella non abituale (se indicata in polizza per il rischio principale e corrisposto il relativo sovrappremio), purché il valore in lite non sia inferiore a € 300,00 e non superiore a € 50.000,00.

Patrimonio

La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato in relazione all'abitazione assicurata per:

- a) danni subiti dal fabbricato dovuti a fatti illeciti di terzi;
- b) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali della controparte in relazione all'acquisto dell'abitazione stessa. La garanzia vale per l'acquisto della casa già adibita ad abitazione dell'Assicurato con regolare contratto di locazione;
- c) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali da parte di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, purché il valore in lite non sia inferiore a € 300,00 e non superiore a € 50.000,00;
- d) controversie civili riguardanti luci, vedute, confini, distanze, servitù, relative alla proprietà esclusiva, purché il valore in lite non sia inferiore a € 300,00 e non superiore a € 50.000,00.

Art. 8.2 - Persone assicurate

L'assicurazione è operante per il Contraente e i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia nonché per il convivente more uxorio identificato alla stipula del presente contratto, anche per le responsabilità su di loro gravanti per fatti illeciti commessi dai collaboratori domestici e/o baby-sitters nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti.

Art. 8.3 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti);
- c) le spese relative a controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) le spese relative a controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- e) le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
- f) le operazioni di trasformazione e/o di ristrutturazione comportanti ampliamento di volume del fabbricato;
- g) le controversie inerenti all'Art. 28 dello Statuto dei lavoratori;
- h) le controversie tra più soggetti assicurati con la presente polizza;
- i) le violazioni civili o penali derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture;
- j) le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza;
- k) le violazioni civili o penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, atti vandalici, risse alle quali l'Assicurato abbia partecipato; le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- l) le operazioni finanziarie, vertenze/controversie in materia di diritto societario e comunque in materia di rappresentanza societaria;

- m) il diritto di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenze sleali;
- n) le controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
- o) le vertenze contrattuali, salvo quanto previsto all'Art. 8.1 - Vita Privata e Patrimonio -;
- p) i procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;
- q) le controversie con la Società.

Art. 8.4 - Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) dopo le ore 24 del giorno di effetto dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
- b) dopo 90 giorni dall'effetto dell'assicurazione per gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da fatti, accordi o contratti che, al momento dell'effetto della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da una delle parti.

Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 8.5 - Insorgenza del sinistro

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di

danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;

- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative ove applicabili;
- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della polizza, in tutti gli altri casi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza di 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 2.32 "Denuncia del sinistro" e dell'Art. 2.33 "Libera scelta del Legale" delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza della Società precedente, il termine di denuncia dei sinistri

insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 8.6 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per le controversie determinate da fatti verificatisi nel territorio dell'Unione Europea, compresa la Svizzera, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 8.7 - Massimale

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale previsto per il caso assicurativo ed indicato nella Scheda di polizza, senza limite di denunce per anno assicurativo.

Art. 8.1 - Garanzia Base

Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni della presente polizza assicura la Tutela Legale nei limiti del massimale convenuto all'Art. 8.7, compresi i relativi oneri non reperibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei propri interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato dalla gestione del sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Arag ai sensi dell'Art. 2.35 "Gestione del sinistro" della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro";
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell'Art. 2.35 "Gestione del sinistro" della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro";
- le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura penale);
- le spese di giustizia in favore dell'erario nel processo penale;
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (D.L. 11/03/2002 n. 28 convertito in Legge 10/05/2002 n. 91), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della Controparte;

- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico, oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da diffamazione con mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Per quanto riguarda le spese relative all'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 2.32 "Denuncia del sinistro" e dell'Art. 2.33 "Libera scelta del Legale" della Sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

Prestazioni garantite

Vita Privata

La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della vita privata extraprofessionale, ed in particolare per:

- a) controversie per danni extracontrattuali subiti dall'Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
- b) controversie per danni extracontrattuali causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato;

- c) controversie e procedimenti che coinvolgono l'Assicurato nella veste di conducente di biciclette e natanti non soggetti alla legge sull'assicurazione obbligatoria (D.Lgs. 209/2005) nonché di pedone o passeggero di qualsiasi mezzo;
- d) difesa penale dell'Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
- e) controversie individuali di lavoro con collaboratori domestici, **purché regolarmente assunti**;
- f) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali della controparte in relazione all'acquisto del contenuto dell'abitazione, **purché il valore in lite non sia inferiore a € 300,00 e non superiore a € 50.000,00**;
- g) controversie civili riguardanti il contratto di locazione dell'abitazione abituale o di quella non abituale (se indicata in polizza per il rischio principale e corrisposto il relativo sovrappremio), **purché il valore in lite non sia inferiore a € 300,00 e non superiore a € 50.000,00**.

Patrimonio

La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato in relazione all'abitazione assicurata per:

- a) danni subiti dal fabbricato dovuti a fatti illeciti di terzi;
- b) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali della controparte in relazione all'acquisto dell'abitazione stessa. La garanzia vale per l'acquisto della casa già adibita ad abitazione dell'Assicurato con regolare contratto di locazione;
- c) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali da parte di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, **purché il valore in lite non sia inferiore a € 300,00 e non superiore a € 50.000,00**;
- d) controversie civili riguardanti luci, vedute, confini, distanze, servitù, relative alla proprietà esclusiva, **purché il valore in lite non sia inferiore a € 300,00 e non superiore a € 50.000,00**;

Separazione e Divorzio

La Società garantisce il rimborso delle spese per la presentazione dell'istanza di separazione e della successiva domanda di divorzio ai coniugi assicurati, nei limiti del massimale **prescelto e a condizione che:**

- a) il ricorso per la separazione consensuale sia presentato congiuntamente dagli assicurati e che l'assistenza legale sia prestata da un unico avvocato scelto di comune accordo dai coniugi;
- b) il ricorso di cui sopra sia stato presentato durante la validità del presente contratto;
- c) tra il ricorso di separazione consensuale e la domanda di divorzio il presente contratto sia stato in vigore senza soluzione di continuità.

L'attivazione della presente garanzia viene considerata come unico sinistro, per cui il massimale di polizza resta unico e viene ripartito tra il ricorso di separazione e la sentenza di divorzio.

La garanzia è prestata a parziale deroga dell'Art. 8.3 - Esclusioni - lettera n).

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti trascorsi 2 (due) anni dalla decorrenza della polizza.

Art. 8.2 - Persone assicurate

L'assicurazione è operante per il Contraente e i componenti il suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia nonché per il convivente more uxorio identificato alla stipula del presente contratto, anche per le responsabilità su di loro gravanti per fatti illeciti commessi dai collaboratori domestici e/o baby-sitters nell'esercizio delle mansioni cui sono adibiti.

Art. 8.3 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti);
- c) le spese relative a controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;

- d) le spese relative a controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- e) le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
- f) le operazioni di trasformazione e/o di ristrutturazione comportanti ampliamento di volume del fabbricato;
- g) le controversie inerenti all'Art. 28 dello Statuto dei lavoratori;
- h) le controversie tra più soggetti assicurati con la presente polizza;
- i) le violazioni civili o penali derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture;
- j) le vertenze con Istituti od Enti di assistenza o previdenza;
- k) le violazioni civili o penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, atti vandalici, risse alle quali l'Assicurato abbia partecipato; le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- l) le operazioni finanziarie, vertenze/controversie in materia di diritto societario e comunque in materia di rappresentanza societaria;
- m) il diritto di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenze sleali;
- n) le controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
- o) le vertenze contrattuali, salvo quanto previsto all'Art. 8.1 - Vita Privata -;
- p) i procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento delle attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;
- q) le controversie con la Società.

Art. 8.4 - Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:

- a) dopo le ore 24 del giorno di effetto dell'assicurazione per i casi di responsabilità

extracontrattuale o per i procedimenti penali;

- b) dopo 90 giorni dall'effetto dell'assicurazione per gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento.

La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da fatti, accordi o contratti che, al momento dell'effetto della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da una delle parti.

Qualora il fatto che origina il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Art. 8.5 - Insorgenza del sinistro

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di

risarcimento avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative ove applicabili;

- trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della polizza, in tutti gli altri casi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza di 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell'Art. 2.32 "Denuncia del sinistro" e dell'Art. 2.33 "Libera scelta del Legale" delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza della Società precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risolu-

zione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 8.6 - Estensione Territoriale

L'assicurazione vale per le controversie determinate da fatti verificatisi nel territorio dell'Unione Europea, compresa la Svizzera.

Per le vertenze di natura contrattuale e per gli atti di volontaria giurisdizione la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 8.7 - Massimale

L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale previsto per il caso assicurativo ed indicato nella Scheda di polizza, senza limite di denunce per anno assicurativo.

Art. 9.1 - Garanzia Base

La Società si obbliga a mettere a disposizione dell'Assicurato una prestazione di immediato aiuto nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di uno degli eventi indicati nelle condizioni che seguono, con i limiti e secondo le disposizioni in esse contenute.

Per le prestazioni previste per l'Assistenza Abitazione, l'assicurazione è prestata per le dimore del Contraente identificate in polizza, mentre per le prestazioni previste per l'Assistenza Persona, l'assicurazione è prestata a favore del Contraente e dei suoi familiari.

Gestione dei sinistri ed erogazione delle prestazioni

La Società, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla presente Sezione, nonché per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, si avvale dell'impresa IMA Italia Assistenza S.p.A., e della sua Struttura Organizzativa. La Società ha la facoltà di cambiare la società di Assistenza e/o la Struttura Organizzativa, dandone tempestivo avviso al Contraente.

Assistenza Abitazione

La Struttura Organizzativa provvede:

1. **al reperimento telefonico di artigiani** nel caso siano necessari per interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria e a fornire nel più breve tempo possibile informazioni in merito a:

- idraulici,
- elettricisti,
- fabbri,
- vetrai,
- servizi di pronto intervento ed Autorità pubbliche.

Resta a totale carico dell'Assicurato il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali, ecc...);

2. **all'invio di un idraulico in caso di emergenza**, con spese di uscita e di manodopera, a carico della Società, con il massimo di € 300,00 per sinistro.

La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) allagamento dei locali dell'abitazione assicurata, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto alle tubazioni fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'abitazione assicurata provocata da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubazioni fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione assicurata, provocato da otturazione delle tubazioni fisse di scarico dell'impianto idraulico del fabbricato;

3. **all'invio di un elettricista in caso di emergenza**, con spese di uscita e di manodopera, a carico della Società, con il massimo di € 300,00 per sinistro.

La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) mancanza di corrente elettrica nell'abitazione assicurata provocata da guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna, alle prese di corrente;
- b) guasto o scasso dell'impianto d'allarme;

4. **all'invio di un fabbro in caso di emergenza**, con spese di uscita e di manodopera, a carico della Società, con il massimo di € 300,00 per sinistro.

La prestazione è operante per i seguenti eventi:

- a) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura, esclusa quella elettronica, che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione assicurata;
- b) inefficienza dei sistemi di protezione e chiusura dei locali dell'abitazione assicurata provocata da furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplo-

sione o scoppio, atti vandalici o allagamento tale da comprometterne la sicurezza;

5. a far intervenire una guardia giurata a seguito di furto tentato o consumato, incendio, fulmine, esplosione, scoppio ed atti vandalici, se viene compromessa l'efficienza dei mezzi di chiusura dell'abitazione assicurata ed esista l'oggettivo pericolo di furto o atti vandalici, con spese a carico della Società con il massimo di otto ore;

6. alle spese di albergo per pernottamento e prima colazione, rese necessarie a causa di inagibilità dell'abitazione assicurata, con il massimo di € 600,00 per sinistro a carico della Società.

L'Assicurato, nel caso in cui la Struttura Organizzativa non provveda direttamente al pagamento, deve presentare le ricevute delle spese alberghiere per ottenerne il rimborso;

7. al necessario per l'emergenza, se gli effetti personali dell'Assicurato sono andati distrutti a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, mettendo a disposizione una somma che ne consenta l'acquisto per le necessità più urgenti, con il massimo di € 600,00 per sinistro, a carico della Società;

8. al rientro anticipato dell'Assicurato alla sua abitazione, a causa di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, atti vandalici o allagamento avvenuti nell'abitazione stessa, organizzandolo con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe od altro) con le relative spese a carico della Società.

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, sarà messo a sua disposizione un ulteriore biglietto per il successivo recupero del veicolo stesso.

Tale prestazione è operante solo se l'Assicurato può fornire adeguate informazioni sugli eventi che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato, documentandole

successivamente e a richiesta.

9. ad effettuare interventi di emergenza per danni d'acqua qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dell'abitazione e del relativo contenuto. La Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e il costo dell'intervento sarà a carico della Società fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro.

La prestazione è erogata per i seguenti casi:

a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dell'abitazione, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;

b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dell'abitazione provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico;

10. al trasferimento di mobili (prestazione operante dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00), qualora si renda necessario effettuare il trasloco degli oggetti rimasti nell'abitazione danneggiata a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto, tentato furto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, in relazione alle disponibilità locali, un veicolo di tipo utilitario, per il quale è consentita la guida con patente B, con costo di noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore) a carico della Società, fino a concorrenza massima di € 300,00 per sinistro;

11. al trasloco (prestazione operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00) qualora si verifichi un sinistro che renda inabitabile l'abitazione dell'Assicurato per un periodo non inferiore a trenta giorni dalla data del sinistro stesso. La Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino alla nuova abitazione o deposito in Italia. Resta a carico

dell'Assicurato il costo relativo all'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi del trasloco. L'Assicurato dovrà richiedere l'erogazione della presente prestazione entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla data del sinistro. Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare presso altri luoghi parte o la totalità degli oggetti che ivi si trovavano, la Società effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione inabitabile;

Assistenza Persona

La Struttura Organizzativa provvede:

12. all'invio di un medico se, in caso di infortunio, l'Assicurato necessita di una visita medica da eseguirsi sul posto per valutare le azioni conseguenti da intraprendere;

13. al trasferimento in ambulanza in un Istituto di cura, se l'Assicurato ne ha la necessità, secondo il giudizio dell'équipe medica della Struttura Organizzativa e del medico curante sul posto;

14. al trasferimento sanitario, se, in caso di infortunio, l'Assicurato necessita, a giudizio dell'équipe medica della Struttura Organizzativa, di un trasferimento presso un altro Istituto di cura più equipaggiato e idoneo alle terapie necessarie o, trovandosi egli all'estero, presso un Centro Ospedaliero più vicino al proprio domicilio in Italia, occupandosi dell'organizzazione.

Il trasporto, secondo la gravità del caso, può essere effettuato con:

- treno in prima classe e, occorrendo, con cuccetta o vagone letto;
- autoambulanza senza limiti di percorso;
- aereo di linea anche barellato;
- aereo sanitario, limitatamente ai Paesi europei.

La decisione in merito all'effettuazione del trasporto ed il mezzo da utilizzare è di esclusiva competenza dell'équipe medica della Struttura Organizzativa in relazione alle necessità tecniche e mediche del caso.

Non danno luogo alla prestazione le infermità

e le lesioni che, a giudizio dell'équipe medica, possono essere curate in loco o che non pregiudicano la prosecuzione del viaggio.

La prestazione non è erogata nei casi in cui si contravviene a norme sanitarie nazionali o internazionali;

15. ad organizzare la visita dell'Assicurato da parte di un parente residente in Italia se lo stesso sia stato ricoverato in Istituto di cura all'estero per almeno dieci giorni.

La Struttura Organizzativa mette a disposizione del parente un biglietto aereo (classe turistica) o ferroviario (prima classe), andata e ritorno, e/o qualsiasi altro mezzo idoneo per visitare l'Assicurato;

16. a mettere a disposizione un interprete all'estero, fino a quindici ore lavorative, in caso di ricovero dell'Assicurato in un Istituto di cura, per favorire le comunicazioni tra l'Assicurato e i medici curanti;

17. ad anticipare una somma di denaro all'Assicurato all'estero, per consentirgli di pagare le spese mediche sostenute all'estero. L'anticipo è erogato fino alla concorrenza di € 5.000,00;

18. al prolungamento del soggiorno dopo il ricovero in Istituto di cura, prenotando un albergo, qualora le condizioni dell'Assicurato siano tali da consigliare una ulteriore permanenza in loco al fine di completare la guarigione. La Società tiene a proprio carico le spese di albergo fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro;

19. al rientro di figli minori di quindici anni dell'Assicurato, organizzandone il ritorno all'abitazione se quest'ultimo fosse ricoverato in un Istituto di cura.

La Società, sempreché i figli si trovassero senza un accompagnatore maggiorenne, tiene a proprio carico le spese fino alla concorrenza di € 1.000,00;

20. al rientro dell'Assicurato con accompagnamento di un parente residente in Italia mettendogli a disposizione un biglietto aereo (classe turistica) o ferroviario (prima classe), andata e ritorno, per accompagnare l'Assicurato stesso, dimesso dall'Istituto di cura, alla propria abitazione e

qualora non sia necessaria l'assistenza di personale medico e paramedico;

21. a mettere a disposizione dell'Assicurato un infermiere in Italia per un periodo non superiore a quindici ore lavorative per sinistro, qualora ne fosse necessaria la presenza, dopo le dimissioni dell'Assicurato medesimo dall'Istituto di cura;

22. a mettere a disposizione dell'Assicurato in Italia, una collaboratrice familiare, se, una volta dimesso dall'Istituto di cura, non sia in grado di provvedere al disbrigo delle faccende quotidiane.

La Società tiene a proprio carico le spese relative fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro;

23. ad inviare una baby-sitter all'abitazione per prestare assistenza ai figli minori di quindici anni qualora l'Assicurato sia ricoverato in ospedale o, dimesso, non possa accudirli.

La Società tiene a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro;

24. ad organizzare ed effettuare il trasporto della salma in caso di decesso dell'Assicurato, fino al luogo di sepoltura in Italia, con spese a carico della Società. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma. Nel caso in cui disposizioni locali impongano una inumazione provvisoria o definitiva sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad organizzare il viaggio di andata e ritorno di un familiare dell'Assicurato deceduto (coniuge, ascendente, discendente, fratello, sorella) sempreché una di queste persone non si trovi già sul posto, mettendo a sua disposizione un biglietto aereo (classe turistica), o ferroviario (prima classe), andata e ritorno, e/o qualsiasi altro mezzo idoneo per recarsi dalla sua abitazione in Italia fino al luogo in cui avviene l'inumazione.

La Struttura Organizzativa provvede anche ad organizzare il soggiorno in albergo del familiare venuto a raggiungere il defunto, con spese di pernottamento a carico della Società fino alla concorrenza di

€ 1.200,00 per sinistro;

25. ad organizzare il rientro anticipato dell'Assicurato alla sua abitazione, in caso di pericolo di vita del coniuge, figlio, fratello, genitore, suocero, genero, dell'Assicurato stesso.

Il costo del biglietto aereo (classe turistica) o ferroviario (prima classe) è a carico della Società.

Tutte le eccedenze massimali, così come gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese ove si trova momentaneamente l'Assicurato ed a condizione che l'Assicurato stesso, anche mediante persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie (ad esempio, fideiussione bancaria, assegni, ecc...) per la restituzione di ogni somma anticipata.

Il rimborso dovrà avvenire entro trenta giorni dalla data del rientro in Italia.

Art. 9.2 - Esclusioni

È premesso che:

- la Società non è tenuta a fornire prestazioni o a pagare indennizzi in alternativa se l'Assicurato non usufruisce delle prestazioni previste dalla presente sezione per sua scelta o perché non ne ha la necessità;
- la Struttura Organizzativa non si assume alcuna responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato intervento dovuto a caso fortuito o forza maggiore;
- la Struttura Organizzativa non si assume alcuna responsabilità per le azioni eventualmente intraprese dall'Assicurato a seguito delle informazioni rilasciate, in quanto in nessun caso il servizio ha il carattere della consulenza.

L'assicurazione non opera:

- in caso di mancata autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa;
- per le conseguenze di guerra, insurrezioni, tumulti popolari; in conseguenza di atti dolosi dell'Assicurato;

- per le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, nonché per le conseguenze determinate dall'accelerazione di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc...);
- in conseguenza di eruzioni vulcaniche o movimenti tellurici; per gli infortuni e le intossicazioni conseguenti a ubriachezza, ad uso di psicofarmaci, per influenza di sostanze stupefacenti o allucinogeni nonché per malattie correlate al consumo di stupefacenti e all'abuso di alcool e sostanze psicotrope;
- per il ricovero avente ad oggetto accertamenti diagnostici non resi necessari da infortunio;
- per la ricerca o il soccorso in mare, in montagna o nei deserti.

Inoltre, l'assicurazione non opera per:

- guasti e otturazioni di rubinetti nonché di apparecchi o tubazioni mobili;
- rottura delle tubazioni esterne ai locali dell'abitazione assicurata nonché dell'impianto idraulico generale dell'edificio in cui essa è situata;
- tracimazione dovuta a rigurgiti di fogna;
- guasto o cattivo funzionamento della caldaia o del bruciatore;
- guasto al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'abitazione assicurata a monte del contatore;
- corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione delle forniture di acqua e/o energia elettrica da parte degli enti erogatori.

Art. 9.3 - Eccedenze di massimali

Tutte le eccedenze di massimali dovranno essere regolate direttamente dall'Assicurato.

Art. 9.4 - Validità Territoriale

L'assicurazione è prestata in tutti i Paesi del mondo, ad esclusione dei seguenti Paesi: Afghanistan, Burundi, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Congo, Corea del nord, Costa d'avorio, Etiopia, Haiti, Iraq, Kosovo, Liberia, Nepal, Papua Nuova Guinea, Repubblica Cecena, Repubblica Centro Africana, Repubblica Democratica del Congo, Rwanda, Sahara occidentale, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Timor Est, Uganda e Yemen.

Sono altresì escluse le prestazioni nei Paesi che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

- Modalità per la richiesta di assistenza

In caso di necessità, l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa fornendo le seguenti informazioni:

1. cognome e nome e Suo indirizzo o recapito temporaneo;
2. tipo di assistenza richiesta;
3. numero di polizza.

La Struttura Organizzativa, per completare le operazioni di assistenza, può richiedere all'Assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, ad IMA Italia Assistenza S.p.A. - Piazza I. Montanelli, 20 20099 Sesto San Giovanni.

Il diritto ad ottenere assistenza decade qualora l'Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il sinistro. I numeri da contattare sono i seguenti:

Numero Verde: 800 810 820 (per l'Italia)
oppure al numero +39 02 24128.285
 (per chiamate dall'estero e dall'Italia)
oppure al fax +39 02 24128.245

Testo articoli del Codice Civile e del Codice Penale richiamati nel contratto.

CODICE CIVILE

Art. 1341 Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1375 Esecuzione di buona fede

Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.

Art. 1588 Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando di tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1891 Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve

adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo.

All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.

Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze

non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'as-

assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per la efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1901 Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nei termini di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purchè le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicura-

tore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1914 Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.

L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione dell'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.

Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

CODICE PENALE

Art. 583 Circostanze aggravanti

La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Edizione 01/03/2014

3

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa al Cliente sull' uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Art. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

Gentile Cliente, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamo

Si tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso od altri soggetti⁽¹⁾ ci fornite; tra questi ci possono essere anche dati di natura sensibile⁽²⁾ (idonei, ad esempio, a rivelare il Suo stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.

Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il perfezionamento del contratto assicurativo e per la sua gestione ed esecuzione; in alcuni casi è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comunitaria od in base alle disposizioni impartite da soggetti quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza⁽³⁾. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti può, inoltre, risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

Perché Le chiediamo i dati

I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa e ai servizi forniti⁽⁴⁾, ai relativi adempimenti normativi, nonché ad attività di analisi dei dati (esclusi quelli di natura sensibile), secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati

dalle altre società del nostro Gruppo⁽⁵⁾ e saranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.

I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa⁽⁶⁾.

Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (ad esempio, relativi al Suo stato di salute) potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.

Come trattiamo i Suoi dati

I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa⁽⁷⁾.

Quali sono i Suoi diritti

La normativa sulla privacy (artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.

Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipol.it), entrambe con sede in Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna⁽⁸⁾.

Per l'esercizio dei suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali sono comunicati i dati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, potrà rivolgersi al "Responsabile per il riscontro agli interessati", presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado, 45, Bologna, privacy@unipolsai.it. Inoltre, collegandosi al sito www.unipolsai.it nella sezione Privacy o presso il suo agente/inter-

mediario troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni di informazione e promozione commerciale sui prodotti o servizi di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e delle altre società del Gruppo Unipol.

- NOTE -

- 1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi (es. ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, altri soggetti pubblici.
- 2) Sono i dati idonei a rivelare non solo lo stato di salute, ma anche convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni, od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale. Sono considerati particolarmente delicati, seppur non sensibili, anche i c.d. dati giudiziari relativi a sentenze o indagini penali.
- 3) Ad esempio: IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, oppure per gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all'Amministrazione finanziaria, nonché gli obblighi di identificazione, registrazione ed adeguata verifica della clientela ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/07), nonché di segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all'UIF presso Banca d'Italia, ecc.
- 4) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l'individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi

assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

- 5) Gruppo Assicurativo Unipol, con capogruppo Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi per conto delle altre società del Gruppo. Le società facenti parte del Gruppo Unipol sono visibili sul sito di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipol.it).
- 6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all'estero (ove richiesto) verso Paesi dell'Unione Europea o terzi rispetto ad essa, da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa" come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; banche depositarie per i Fondi Pensione, medici fiduciari, periti, autofficine, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo, aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza, altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro).
- 7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
- 8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8.

USA_Info_Cont_01 - ed. 1/01/2014



UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 375349
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte
del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

www.unipolsai.com - www.unipolsai.it